

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 22<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 24 LUGLIO 1992

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>COMPAGNA (Misto-PLI)</b> .....	Pag. 24
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>BISCARDI (Misto)</b> .....	28
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>BONO PARRINO (Misto-PSDI)</b> .....	29
«Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» (328) (Relazione orale)		* <b>GRECO (PDS)</b> .....	31
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa»:		<b>MAISANO GRASSI (Misto-Verdi)</b> .....	34
<b>PRESIDENTE</b> .....	3 e passim	<b>DE PAOLI (Misto)</b> .....	35
<b>MANCUSO (Misto-La Rete)</b> .....	21	<b>COVI (Repubb.)</b> .....	35
		* <b>MISSERVILLE (MSI-DN)</b> .....	38
		* <b>LIBERTINI (Rifond. Com.)</b> .....	41
		<b>MIGLIO (Lega Nord)</b> .....	44
		<b>CAPPIELLO (PSI)</b> .....	46
		<b>TEDESCO TATO (PDS)</b> .....	49
		<b>DI LEMBO (DC)</b> .....	52
		<b>RICHIAMO AL REGOLAMENTO</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> .....	55
		<b>SPERONI (Lega Nord)</b> .....	55

22ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 LUGLIO 1992

**DISEGNI DI LEGGE****Votazione nominale con appello sul disegno di legge n. 328:**

PRESIDENTE ..... Pag. 56

**Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:**

«Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» (482):

PRESIDENTE ..... 58 e *passim*RUFFINO (DC), *f.f. relatore* ..... 59, 60

SPERONI (Lega Nord) ..... 59, 63, 65

\* LIBERTINI (Rifond. Com.) ..... 60

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 61, 63

**PER FATTO PERSONALE**

PRESIDENTE ..... 66

\* CROCETTA (Rifond. Com.) ..... Pag. 66, 67  
CONTI (DC) ..... 66, 67**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 28 LUGLIO 1992**

68

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Testo del disegno di legge n. 328 ..... 69

Testo del decreto-legge n. 306 ..... 69

Testo degli emendamenti non presi in esame dall'Assemblea ..... 94

Annunzio di presentazione ..... 140

Apposizione di nuove firme ..... 140

Assegnazione ..... 140

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 142

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).  
Si dia lettura del processo verbale.

PICCOLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Bo, Cutrera, Genovese, Leone, Picano, Pierri, Pizzo, Rabino, Santalco, Torlontano.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**«Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa» (328)**  
*(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 328.

Ricordo che il Governo, nel corso della seduta pomeridiana di ieri, ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.2, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Si è quindi svolta la discussione generale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, il cui testo è il seguente: (\*)

Art. 1.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) l'alea è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima;”».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2, al comma 2:*

nell'alea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di

---

(\*) In allegato sono riportati il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 328 e degli articoli del decreto-legge, nonché gli emendamenti non presi in esame dall'Assemblea a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo sull'emendamento 1.2, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

*nella lettera c), le parole: «Quando per la notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando per le notificazioni».*

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 3. - (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti). - 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:*

*“Art. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.*

*2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.*

*3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.*

*4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.*

*5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo”.*

*2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*“Art. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3”.*

*3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*“Art. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario”.*

*4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole “dell'articolo 190, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 190, comma 1, e 190-bis”».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (*Intercettazioni ambientali*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis”.

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa”.

*All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».*

*All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore”.

*All'articolo 6, al comma 8, sono aggiunte in fine le parole: « , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini».*

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. - (*Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale*). - 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni

di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495".

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

*"Art. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.*

*2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".*

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

*"Art. 500. - (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.*

*2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.*

*3. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.*

*4. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.*

*5. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.*

6. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 5 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

7. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo».

*All'articolo 8:*

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 511-bis. - (*Lettura di verbali di prove di altri procedimenti*). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.”»;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: “degli atti assunti dal pubblico ministero” sono sostituite dalle seguenti: “degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero”.

2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 512-bis. - (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa”».

*Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

*All'articolo 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Al primo comma dell'articolo 377 del codice penale dopo le parole: «alle pene stabilite dagli articoli» sono inserite le seguenti: «371-bis,».

*Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».



*Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 11-bis. - (Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale) - 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, impedendo il libero esercizio del voto, procurano indebitamente a sè o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali".

Art. 11-ter. - (Usura e usura impropria). - 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 644-bis. - (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644"».

*All'articolo 12:*

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati."»;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la

quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.»;

*al comma 8 le parole da: «di otto per le armi» fino alla fine del comma sono soppresse;*

*i commi 9 e 10 sono soppressi;*

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 12-bis. - (*Giudizio direttissimo*). - 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 12-ter. - (*Disposizione in materia di stupefacenti*). - 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria," sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

Art. 12-quater. - (*Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati*). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione

di operazioni disposte dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

*Art. 12-quinquies. - (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).* - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

*«Art. 14-bis. - (Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario).* - 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive».

All'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), e 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

All'articolo 16:

al comma 3:

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. - (Colloqui a fini investigativi) - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.»;

nel terzo capoverso è soppressa la parola: «esclusivamente»;

nel quinto capoverso, dopo le parole: «è attribuita», sono inserite le seguenti: «, senza necessità di autorizzazione.».

al comma 6 le parole: «Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726», sono sostituite dalle seguenti: «Nel comma 6 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale

dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994».

*Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali».

*Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 21-bis. - (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

Art. 21-ter. - (Trattamento economico di missione per magistrati applicati). - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

“La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 110 e 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni”.

Art. 21-*quater*. - (*Procuratore nazionale antimafia*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a sei anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali”.

2. Nel citato articolo 76-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-*bis*. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2”.

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone con modalità urgenti una nuova pubblicazione della vacanza del posto di procuratore nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21-*quinquies*. - (*Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia*). - 1. Il comma 4 dell'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Uno dei sostituti addetti assume le funzioni di sostituto procuratore nazionale aggiunto antimafia. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia”.

All'articolo 22:

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)»;

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

«01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423”.

02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso.»;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

*All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-quater, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provve-*

dimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento».

*All'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Ogni sei mesi, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione su ciascun caso di applicazione delle norme di cui al presente articolo, senza indicazione nominativa e con l'indicazione dei risultati ottenuti».

*Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 25-bis. - (*Perquisizioni di edifici*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 25-ter. - (*Intercettazioni preventive*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei



soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

Art. 25-*quater*. - (*Soggiorno cautelare*). - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-*bis* del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-*bis*.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Dopo il Titolo VII è inserito il seguente:*

«Titolo VII-bis - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

*Art. 25-quinquies. - (Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari). - 1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:*

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

*Art. 25-sexies. - (Composizione della Commissione) - 1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.*

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 25-septies. - (*Audizioni e testimonianze*) - 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 25-octies. - (*Richiesta di atti e documenti*). - 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente titolo.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

«Art. 25-novies. - (*Segreto*). - 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25-decies. - (*Organizzazione interna*). - 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati».

*All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonchè per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

*L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

«Art. 28. - (Copertura finanziaria). - 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

La tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A  
(Articolo 26)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per qualifica funzionale	Quantità	Piano di assunzione a decorrere dal 1° ottobre 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
	Dirigente superiore . . . . .	-	2	2
	1° Dirigente amministrativo . . . .	3	20	26
	1° Dirigente servizio sociale . . . .	3		
Livello IX . .		19	45	64
Livello VIII .		6	112	118
Livello VII . .		578	384	962
Livello VI. . .		-	172	172
Livello V . . .		403	114	517
Livello IV. . .		-	182	182
Livello III . .		-	50	50

La tabella B è sostituita dalla seguente:

TABELLA B  
(Articolo 26)

PIANO DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

	Dir. Sup.	1° Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE
Anno 1993. . .	2	20	45	112	384	172	114	182	50	1.081

1.2 (Testo corretto)

IL GOVERNO

MANCUSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO. Signor Presidente, onorevoli senatori, come già ho detto ieri, qui si ha non l'impressione, ma la certezza che si proceda in maniera non del tutto efficace, ma che vi sia tanta improvvisazione.

Fin dal 1963, data della strage mafiosa di Ciaculli, paese regno della famiglia Greco a Palermo (strage in cui caddero sette tutori dell'ordine compresi due militari), si chiese l'approvazione di un provvedimento di legge: la risposta fu un decreto-legge. Quella strage mafiosa, che vide morire sette servitori dello Stato, ebbe come controrisposta, da parte dello Stato l'approvazione di un disegno di legge che poi diede vita alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia. *(Brusio in Aula)*.

Onorevole senatore Gava, lei è stato Ministro dell'interno: se tutto questo non le interessa perchè ora l'ordine pubblico non è più di sua competenza, avendo lei lasciato il Ministero, almeno dia la possibilità a chi ha a cuore questi problemi quanto meno di esternarli, non dico a lei, ma al Parlamento e che questo se ne faccia interprete verso il paese che piange i morti, ammesso che in quest'Aula a qualcuno interessi che qualcuno muore per conto e in nome dello Stato. *(Commenti dal centro)*.

Grazie della sensibilità che avete, cari senatori! Questo vi fa molto onore! Signor Presidente, se lei lo ritiene opportuno, posso anche cessare di parlare. Se il mio dire non vi interessa posso anche...

PRESIDENTE. Senatore Mancuso, vada avanti e ignori il brusio.

MANZINI. Nessuno l'ha interrotta, senatore Mancuso.

RUFFINO. Nessuno lo ha interrotto, signor Presidente.

MANCUSO. Signor Presidente, lei ha l'obbligo di mantenere un minimo di coscienza e forma civile e politica in quest'Aula. Quando questi Gruppi si pongono in maniera tale da far credere che tutto quanto si dice in quest'Aula sia evanescente, ci costringono a credere che volontà non ve ne sia.

PRESIDENTE. Lei vada avanti e gli altri stiano zitti, perchè ognuno ha diritto di protestare o di parlare in contraddizione dopo, ma non è possibile interrompere gli oratori con gesti o atti che poi sono incomprensibili.

MANCUSO. Non è obbligatorio prestare attenzione, ma non è obbligatorio neanche disturbare. Chi vuole disturbare, può anche andare fuori.

PRESIDENTE. Senatore Mancuso, lei non può pretendere neanche il silenzio assoluto dei templi religiosi: qui siamo in una Camera di dibattiti.

MANCUSO. Ma il dibattito si fa attraverso gli interventi e non con le interruzioni.

PRESIDENTE. Se lei però non continua il suo discorso, rischiamo di perdere tutta la mattinata, in questo modo. Vada avanti!

MANCUSO. Noi siamo molto scettici che dopo Capaci un provvedimento di legge, che possa essere il decreto-legge o altro, sia risolutivo nella lotta alla mafia.

Pensiamo che il gruppo di fuoco, che è composto da appartenenti a Cosa nostra, nella quale si annidano latitanti che spesso però sono a casa loro da decenni, come i Riina, i Provenzano e i Santapaola, non tema lo spauracchio di una condanna a pene pesantissime.

Non crediamo che essi possano essere in questo modo catturati.

Il decreto-legge opera dal 6 giugno, eppure Borsellino e i suoi uomini di scorta sono stati uccisi.

Dal giorno della strage di Capaci quanti latitanti sono stati catturati? La conversione in legge di questo decreto-legge salverà la vita ad altre vittime designate? Questo decreto-legge farà tornare la legalità a Palermo e in Sicilia, così come in Calabria, in Campania e in Puglia? Impedirà i sequestri di persona contro i bambini? Impedirà che lo Stato, in simili circostanze, si rivolga ad uomini come Graziano Mesina, smentendo poi se stesso?

Uomini come il procuratore Giammanco, che in questi anni, piuttosto che garantire la giustizia, si sono affannati a trovare soluzioni giudiziarie tra le meno ingombranti e le meno sgradite a certe famiglie politiche, rimarranno ancora a garantire la giustizia a Palermo?

Il prefetto di Palermo Iovine sarà meno inerte, meno ludico, meno disponibile e servile verso i politici, si occuperà dell'efficienza della sua prefettura oppure parteciperà a banchetti con finali canori? A Palermo non serve un procuratore amico degli amici. A Palermo non serve un prefetto ludico. A Palermo serve lo Stato.

Occorre allora ricostruire una politica credibile, che, senza i notabili dei partiti, possa consentire di riavere un minimo di legalità. Occorre che le questure e i palazzi di giustizia non si fermino quando le dichiarazioni di un pentito riguardano il nome di qualche politico.

Questo stato di cose, egregio signor Presidente, egregi senatori, ha messo lo Stato in ginocchio. È fondamentale allora un'amministrazione trasparente, una polizia coordinata ed efficiente, una complessiva giustizia funzionale ed idonea a garantire i diritti di tutti. C'è un grande desiderio di certezze, persino di riferimenti forti che non coincidono con certe facce, con certi metodi e con certe parole, che sono da sempre le parole di Pinocchio.

Mi dispiace che oggi non sia qui il Ministro dell'interno, il quale forse non ha presente che a Palermo, oltre che al funerale degli agenti di polizia, sembrava di partecipare anche alle esequie della Repubblica, al seppellimento della giustizia e dell'efficienza dello Stato.

E quelle vittime che potevano essere evitate adesso non gridano vendetta, gridano giustizia.

Ora che la gente comincia non solo a lamentarsi, ma anche a scendere in piazza, occorre che qualcuno capisca che è giunto il momento di cambiare rotta. Noi non crediamo - lo ribadisco - alle parole di Pinocchio e poichè riteniamo che un semplice decreto non serva a ripristinare quello di cui l'Italia ha bisogno, quello di cui il Paese ha necessità, annunciamo il nostro voto di sfiducia, ritenendo che sarà possibile, semmai, con un ceto politico diverso, ricostruire le basi

di questa democrazia. (*Applausi dei senatori della Rete del Gruppo misto e dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

LIBERTINI. Discutiamo un decreto così importante e non è presente neppure un Ministro.

VISIBELLI. È presente però il nostro collega, senatore Murmura che rappresenta il Governo.

PRESIDENTE. Tenga conto, senatore Libertini, che il Ministro della giustizia sta partecipando a Palermo ai funerali del giudice Borsellino e che il Ministro dell'interno è impegnato in un Consiglio dei ministri, in una riunione convocata a Palazzo Chigi.

LIBERTINI. La fiducia è un atto, non una specie di spolverino e qui stiamo appunto discutendo la fiducia al Governo. Il Governo compie questo atto e poi non è presente neanche con un Ministro.

PRESIDENTE. Cercheremo di provvedere, senatore Libertini. (*Commenti del senatore Cossutta*).

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, esprimeremo un voto di fiducia per diradare le ombre di Beirut con la stessa lealtà e nello stesso spirito con il quale settimane addietro lo esprimemmo per diradare le ombre di Disneyland.

I senatori liberali sono pienamente sensibili alle ragioni, ai tempi e ai modi che hanno portato ieri sera il Governo a chiedere la fiducia al Senato per giungere in tempo utile all'approvazione di un provvedimento che forse, colleghi di Rifondazione comunista, non sarà un testo dottrinario di quel liberalismo, di quel garantismo di diritti individuali di cui siete diventati così zelanti custodi, ma che non per questo ci sembra possa dirsi liberticida, sradicatore di principi costituzionali, abdicazione alla civiltà giuridica. Liberalismo e garantismo sono cose vere e serie e i liberali non sono disposti a sacrificarle o ad appannarle per opportunità ed opportunismo di stagione. Non si può chiedere ai liberali di confondere quei valori che sono cari da sempre ad uomini come Alfredo Biondi con gli strumenti che da qualche tempo sono diventati così cari al senatore Libertini.

I diversi contenuti e i diversi momenti della vicenda legislativa che è al nostro esame sono stati ieri ricostruiti molto bene, nelle diverse fasi, dal relatore, senatore Pinto.

CROCETTA. All'onorevole Biondi non posso chiederlo, ma chiedo al ministro De Lorenzo ed a lei quello che hanno riportato le cronache dei giornali.

COMPAGNA. E che cosa deve chiedere a me e a De Lorenzo?



CROCETTA. Su quello che hanno riportato le cronache dei giornali.

COMPAGNA. E che cosa hanno riportato i giornali su De Lorenzo e su di me?

CROCETTA. Hanno parlato di alcuni vostri candidati.

COMPAGNA. Quali candidati? Non si permetta! A che cosa si riferisce?

CROCETTA. A vostri candidati alle elezioni.

COMPAGNA. A cosa si riferisce?

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, le ho più volte ripetuto che deve moderarsi su questo terreno. È da tanti giorni che va dicendo questo. Faccia i nomi se ci sono, altrimenti non può continuare a servirsi di quest'Aula per lanciare accuse.

COMPAGNA. Se lei, senatore Crocetta, si riferisce all'avvocato Martucci, diventato deputato Martucci, e vuole chiamarlo con la espressione «avvocato della camorra», invece che avvocato degli imputati, ritengo che questi argomenti disonorino lei ancor più di coloro che ne sono bersaglio. *(Proteste dal Gruppo di Rifondazione comunista. Applausi dei senatori Saporito e Paire).*

CROCETTA. Lo ha detto!

COMPAGNA. Ma come ti permetti? Chi disonorano? Come ti permetti?

PRESIDENTE. Ho già rivolto un ammonimento al collega, che è esperto in questa campagna, di essere più prudente. Lei, senatore Crocetta non può proseguire così; altrimenti la questione potrebbe essere oggetto di un giuri d'onore. Lei ha detto che lo ha letto sui giornali, ma sa benissimo - e lo dice un vecchio direttore - che sui giornali ci sono molte cose che non sono agli atti. Ci mancherebbe che la lettura dei giornali fosse sufficiente! Esistono anche altri strumenti e se lei ha delle accuse da fare le potrà esprimere nella debita sede.

COMPAGNA. Signor Presidente, amo molto essere contraddetto ma detesto essere interrotto con argomenti insinuatori e - voglio dirlo - tipici di quella criminalità mafiosa come argomenti e allusioni.

CROCETTA. Io la mafia l'ho sempre combattuta.

LIBERTINI. Dove sta la camorra?

COMPAGNA. Senatore Libertini, lei ha parlato tantissime volte; io ho diritto a dieci minuti e lei mi interrompe in continuazione.

LIBERTINI. Lei sta dicendo una cosa irresponsabile.

COMPAGNA. Io dico una cosa irresponsabile? Ma se non dico niente, sto parlando del provvedimento di legge, della relazione del senatore Pinto, mentre lei mi interrompe su che cosa? Parli dopo, quando farà la sua dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, la invito ad andare avanti nel suo intervento.

COMPAGNA. Signor Presidente, questo provvedimento di legge è stato ricostruito, a mio giudizio, molto bene nei suoi contenuti e nelle sue diverse fasi dal collega senatore Pinto.

I senatori liberali esprimono molta gratitudine per l'onestà e l'intelligenza con cui sono stati dal senatore Pinto ricostruiti i diversi aspetti e le diverse implicazioni della vicenda legislativa al nostro esame.

Come liberali veri e seri dobbiamo avere il coraggio, e lo abbiamo, di rilevare come la prima stesura del provvedimento, prima della odiosa strage di domenica scorsa, fosse assai meno «liberale» di quella che invece è scaturita dopo l'ultima strage di Palermo.

Se si considerassero con più attenzione gli atti parlamentari della nostra Assemblea rispetto ai pettegolezzi e alle maldicenze dei giornali, si riscontrerebbe come nella prima stesura del provvedimento, durante l'esame della Commissione affari costituzionali, molti di noi, esprimendo in quella sede parere favorevole - come ricorderanno i colleghi Murmura, Saporito, Gava, Cabras - avevano fatto presenti alcune osservazioni e qualche preoccupazione sulla costituzionalità. Nella stesura successiva la prima Commissione del Senato ha dovuto riscontrare e registrare come in quel testo si fosse data ragione a molte osservazioni allora sollevate.

Voteremo a favore di questo provvedimento per il quale è stato necessario tecnicamente sradicare le incertezze sulla approvazione in tempo utile ricorrendo al voto di fiducia. Riteniamo che fra le disposizioni più significative del provvedimento ci sia una giusta accentuazione dei poteri della DIA. Come ha dichiarato ieri il ministro Mancino, la DIA non è e non deve essere considerata una quarta polizia; la DIA risponde e deve rispondere ad una esigenza di coordinamento investigativo sulla criminalità organizzata.

La mafia è cosa diversa nelle diverse stagioni della storia d'Italia. Oggi la mafia ha l'aspetto, come è stato ieri ricordato nel pregevole intervento del ministro Martelli di una organizzazione spietata, unitaria, fortemente gerarchica; è una multinazionale del crimine.

Ci domandiamo allora, di fronte a questa realtà e a questa ramificazione della mafia, se un paese come l'Italia possa consentirsi quella disciplina penitenziaria indiscriminatamente generosa che molta parte di questo provvedimento cerca di correggere.

Noi sappiamo che non è questo provvedimento la condizione decisiva per fronteggiare l'aggressione della mafia. Tuttavia, sappiamo anche che in questo provvedimento vi sono degli aspetti - quelle nuove

figure che così bene sono state spiegate ieri dal relatore Pinto - diventate in qualche modo una condizione irrinunciabile.

I senatori liberali sono attentissimi a tutte le garanzie delle libertà individuali, ma il liberalismo è anche il senso dello Stato, dello Stato di diritto - me lo consenta il senatore Misserville - e non dello Stato etico. Il senatore Misserville mi consenta di riconoscere anche allo Stato di diritto una sua etica: sono morti e muoiono, dopo essere vissuti per l'etica dello Stato di diritto, con grande compostezza, servitori dello Stato, siciliani, ma non solo, nazionali, italiani nel senso più degno del termine. Vengono uccisi da uomini che hanno tanta dinamite e nessun onore, uomini del disonore, uomini odiosi e che pure lo Stato di diritto, per la sua stessa etica, non può permettersi di odiare.

Siamo stati attentissimi perchè la parte garantista del decreto al nostro esame nella seconda stesura fosse tale da autorizzarci ad esprimere con piena convinzione il nostro voto favorevole che vuole anche interpretare un'altra esigenza. Abbiamo sentito nei giorni scorsi il diverso giudizio che, fra un giorno e l'altro, ha dato con gran dignità il giudice Caponnetto: questo è il nostro Stato anche quando si rivela impotente a difendere la fedeltà inerme ai valori della propria coscienza, per i quali sono morti dei grandi italiani domenica scorsa.

Credo che il Governo bene abbia fatto a porre la questione di fiducia facendo proprio il maxi-emendamento. Probabilmente è stato anche opportuno, in sede di confezione legislativa, espungere dal testo l'emendamento del senatore Castiglione. Tuttavia, non si deve definire questo emendamento come liberticida; è sbagliata infatti tutta la polemica corporativa che si è svolta ieri in questa Aula. Occorre anche tutelare il diritto alla reputazione degli individui, e se c'è il segreto istruttorio, se vi è il segreto sui procedimenti penali, non esiste per la corporazione giornalistica la condizione di privilegio di poter esserne fuori.

Piuttosto, dell'emendamento del senatore Castiglione, che forse sarà ripreso in altra sede legislativa, accentuerei non solo le sanzioni per chi fa l'«esternazione», ma anche per le fonti, per chi dà le informazioni che poi consentono l'esternazione stessa. La libertà di stampa non c'entra niente! La libertà di stampa è una grande libertà individuale e voi volete degradarla a libertà di una corporazione, facendo torto alla concezione più degna del giornalismo.

Quindi noi riteniamo opportuno, al momento, che non si discuta di questo aspetto; però riteniamo che quell'emendamento non fosse assolutamente liberticida e non si possa dire che dovesse essere considerato improponibile.

Poi abbiamo ascoltato, da parte del ministro Mancino e del ministro Martelli, l'impegno di rafforzare l'apparato repressivo dello Stato cercando di scegliere, per le responsabilità più significative, le persone più capaci. Tutte le procedure che vanno in questo senso nel nuovo provvedimento ci auguriamo che abbiano successo. E ci riconosciamo nell'appello che ha fatto il ministro Mancino citando il cardinale Pappalardo («svegliati, Palermo») e ci riconosciamo nella richiesta che ha fatto ai siciliani e ai palermitani il ministro Martelli di riscattare vecchie e nuove inerzie. Ma siccome sui giornali di stamattina c'è chi ha detto che quello di cui ci occupiamo riguarda i siciliani, che i

siciliani sono corpo separato delle nostre istituzioni e debbono esserlo dei nostri codici, noi vogliamo dire che la ragione che sentiamo in questo momento maggiormente e che ci porta a esprimere il voto favorevole a questo provvedimento è esattamente l'inversa: noi voteremo a favore di questo provvedimento perchè la Sicilia sia e si senta in Italia e perchè l'Italia sia e si senta in Sicilia. (*Applausi dei senatori liberali del Gruppo misto e dal Gruppo del PSI. Congratulazioni*).

BISCARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito sulla formazione e sul programma del Governo in carica e, successivamente, all'atto della fiducia, ho dichiarato le ragioni e le motivazioni del mio voto contrario. Non ho nulla da modificare di quella valutazione. Ma il problema che oggi si pone è tutt'affatto particolare. Non siamo più di fronte ad una situazione routinaria, sia pure di una *routine* travagliata ed accidentata come quella dei nostri anni e dei nostri giorni. Diciamo pure: noi siamo nella quotidiana situazione di una criminalità mafiosa la cui imperterrita continuità ha per diabolico fine anche quello di provocare, a causa della risposta finora sempre tardiva ed inefficiente dello Stato, una progressiva attenuazione della collera e dello sdegno civici, fin quasi ad una fatalistica rassegnazione all'inevitabilità della presenza mafiosa in alcune zone del paese.

Nessuno credo vorrà negare che gli omicidi di Falcone e Borsellino segnano, da parte della mafia, una dichiarazione di sfida e di guerra (perchè di guerra si tratta) allo Stato sovrano, cui tutte le istituzioni, in primo luogo il Parlamento, devono rispondere con una determinazione assoluta e totale.

Il decreto-legge che è stato portato all'esame ed alla approvazione del Senato possiede (questa è la domanda) la volontà e gli strumenti giuridici adeguati a tale indefettibile impegno, o è soltanto un coacervo di norme disparate e talvolta diverse e devianti rispetto alla finalità suprema? Avendo seguito con qualche attenzione lo svolgimento del dibattito, pur in carenza di una specifica competenza in materia, mi sembra di poter pervenire alle seguenti conclusioni. In primo luogo è stato da una larghissima maggioranza riconosciuto che il maxiemendamento presentato dal Governo risulta decisamente migliorativo rispetto al testo originario; poi, i lavori della Commissione hanno apportato, al secondo testo, emendamenti significativi, anche col contributo particolare (come è stato autorevolmente testimoniato e sottolineato dal senatore Brutti) di forze e Gruppi dell'opposizione democratica; infine, il ministro Martelli ha dato positivo riscontro ad esigenze e richieste di forze diverse e contrarie a quelle dell'attuale maggioranza, riconoscendone la fondatezza e la rilevanza migliorative.

Se queste sono le risultanze oggettive di un confronto che, in una situazione più distesa e meno incalzata dalla necessità temporale e dall'urgenza sarebbe potuto essere più esauriente e soddisfacente, se è vero, come non pare messo in dubbio da alcuno, che al culmine della

sfida della mafia allo Stato non è esercizio di mera retorica ricordare il *salus rei publicae suprema lex est*, il problema dell'eventuale contraddizione tra il giudizio negativo sugli indirizzi politici del Governo e quello quanto meno non negativo sul decreto antimafia può essere composto in un voto di fiducia tecnica, nel significato di limitato ed esclusivo consenso all'intento di un'azione antimafia diversa da quella del passato.

Le gravi negligenze, le imperdonabili omissioni, le colpevoli e vergognose inerzie, e forse ancor più, che hanno fino ad oggi connotato l'azione dello Stato non autorizzano invero confortanti prospettive. Ma per coloro che fanno coincidere le ragioni della loro vita morale e politica con quelle delle istituzioni democratiche è difficile, per non dire impossibile, rassegnarsi all'idea di uno Stato democratico incapace di reazione e di fermezza. Anche se disperati e disincantati dalle esperienze del passato e del presente, non sappiamo nè vogliamo rassegnarci. Il compito del Governo, e in particolare del ministro Martelli, è terribile la responsabilità è enorme. Osiamo sperare che non ci deluda! (*Applausi dai Gruppi del PSI e del PDS*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, i senatori socialdemocratici voteranno la fiducia al Governo ed esprimono grande preoccupazione per la confusione che ha colpito il paese. Da Milano a Palermo la crisi del sistema politico si fa ogni giorno più dirompende: una fase politica si è chiusa (lo ha messo in evidenza la votazione del 5 e 6 aprile), ma non riesce a prendere corpo la nuova fase.

Oggi l'Italia è di fronte a problemi che richiedono un quadro politico stabile in grado di avviare un impegnativo processo riformatore, di risanare il debito pubblico, di riformare le istituzioni e lo Stato sociale, di sconfiggere la criminalità e la mafia. Soltanto un'azione riformatrice può oggi riconciliare gli italiani con la politica e sbarrare la strada all'avventurismo neoqualunquista.

Paghiamo oggi, signor Presidente, varie debolezze e ritardi per il fatto di non aver sciolto, nei tempi e nei modi opportuni, nodi che hanno condizionato la vicenda politica del nostro paese. Paghiamo varie debolezze che hanno frustrato i sacrifici, gli sforzi degli inquirenti e delle forze di polizia, cioè di chi sta in trincea, nonchè le speranze della gente.

Le caratteristiche terroristiche di tipo sudamericano che ha assunto oggi la criminalità organizzata, la sua volontà politica di sfidare lo Stato in un momento di particolare fragilità e squilibrio ci dicono che non c'è più tempo per garantismi per chi si è messo contro lo Stato.

Le ultime stragi stanno stravolgendo la nostra Repubblica e la disgregazione tra le varie forze politiche, la corruzione, la demagogia spicciola dei partiti stanno minando la nostra democrazia.

La rabbia, il dolore, la disperazione della gente di Sicilia non possono far dimenticare Palermo; nè tantomeno i siciliani - come qualcuno dice - se la possono vedere tra di loro, con i loro mezzi, a casa loro.

La fermezza assoluta, la ricerca di una vera unità, sono i soli strumenti che possono sconfiggere la criminalità organizzata. Si ha la sensazione di vivere in un paese dove è stata scatenata la guerriglia. È l'ora delle decisioni serie, non c'è più posto per le ritualità e per la retorica. È in gioco lo Stato di diritto nella sua unità.

Ci pare chiara una manovra di destabilizzazione: in questi giorni l'economia attraversa una fase di estrema debolezza; le forze politiche sembrano delegittimate; la gente, la gente comune, ha la sensazione che stia per essere assestato l'ultimo colpo alla Repubblica basata sul consenso popolare.

È secondo noi per questo che va recuperato il senso della responsabilità comune, sostituendo alla protesta la consapevolezza lucida, razionale, dei rischi che la Nazione corre. Di fronte a problemi così gravi deve essere ricercato un quadro di rinnovata solidarietà delle forze politiche.

E non invociamo strumenti di morte: alla violenza lo Stato deve rispondere con la forza della legge, con atti amministrativi certi, con iniziative adeguate.

Il decreto-legge oggi al nostro esame, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa, interviene in maniera significativa e rilevante su fondamentali istituti del processo penale, del diritto penale sostanziale e dell'ordinamento penitenziario, adeguando le loro singole disposizioni alla realtà criminale.

Siamo convinti che il decreto non contiene norme emergenziali o dettate dall'emozione, poichè si propone di rivedere quelle parti della legislazione che l'esperienza ha dimostrato di scarsa efficacia, eliminando ogni ostacolo che rallenti le indagini per i delitti di mafia.

Si tratta di adeguare il processo alle reali esigenze dell'acquisizione probatoria. Già la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 500, comma 3, del codice di procedura penale, riguardante il valore probatorio delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione, e di altri commi dell'articolo 500, nonché dell'articolo 513.

Il maxiemendamento presentato dal Governo corregge alcune delle norme che avevano snaturato, attraverso una applicazione generalizzata a qualsiasi tipo di processo, i principi della formazione della prova testimoniale, che connotavano il modello accusatorio del nuovo codice di procedura penale.

La conversione del presente decreto-legge è un mezzo per restituire alla giustizia un minimo di efficienza, per sfidare abitudini ed interessi costituiti, ed obbliga a prendere decisioni e ad aggredire la criminalità.

Oggi si è invocata una nuova Resistenza, una rivolta morale. I mali che ci affliggono, signor Presidente, hanno radici profonde nella mentalità e nel costume; è soprattutto una malattia morale ed istituzionale, rispetto alla quale lo stesso decreto che ci accingiamo ad approvare potrebbe risultare inadeguato. Soltanto un'iniziativa politica e un impegno comuni possono correggere il sistema politico attuale e condizionare lo stesso rinnovamento morale. Ed è di questo, signor Presidente, che in Italia c'è urgente bisogno.

I senatori socialdemocratici sono sensibilissimi a tutti i postulati dello Stato di diritto, ma attendono dal Governo coerenza ai nuovi

indirizzi di fermezza in tema di tutela dell'ordine pubblico. *(Applausi dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto, dai Gruppi del PSI e della DC. Congratulazioni).*

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GRECO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, esprimo la fiducia limitatamente al provvedimento in esame. Ciò non vuole essere, almeno per quanto concerne le mie intenzioni, un atto di rottura politica o di dissenso verso il mio Gruppo, che, fra l'altro, mi consente la libertà di esprimere i miei pensieri. Sarebbe stato più grave tacere, perchè in tal caso si sarebbe operata una rottura della mia libertà morale e della mia coscienza di dire quello che penso e di pensare quello che dico.

Non sono un professionista dell'antimafia, non lo sono. Sono un dilettante della politica ed ho condotto nella mia città ad alto rischio *criminale* battaglie contro i collusi e i corrotti, ho tentato di rompere il nesso forte e stringente tra affari e politica, ho tentato di far sciogliere il consiglio comunale di Augusta la cui legalità è molto bassa e molto povera. Ho tentato un'opera di evangelizzazione, distribuendo diecimila Vangeli, perchè nel Vangelo sono presenti le ragioni della politica, della gioia, della vita e della morte, e spesso molti concludono una vita senza gioie e senza speranza. Ho tentato con il Vangelo di indicare alla gente nuovi modelli di vita morale: non ci sono riuscito, ho subito un attentato con il tritolo che non ha costituito un fatto personale ma ha rappresentato la volontà di lobotomizzarmi. Era la volontà dei malavitosi di indurmi al silenzio, affinchè non disturbassi più il «manovratore». Ho subito tutto questo, ma non v'è in me una reazione emotiva, determinata dal fatto personale, che a mio parere deve essere sempre mantenuto estraneo alla propria condotta politica. C'è però un'adesione ferma, convinta e sincera al decreto-legge, che d'altra parte si pone in sintonia con le sentenze della Corte costituzionale che avevano modificato l'equilibrio normativo del nuovo codice di procedura penale. La mia adesione al decreto deriva da una seria valutazione sulla validità del nuovo codice di procedura penale come strumento processuale penale teso a combattere tutti i fenomeni di devianza criminale e affaristica. A questo quesito ho dato peraltro risposta negativa perchè lo schema processuale che veniva delineato dal nuovo codice, con tutti i meccanismi di preclusione, con la possibilità di rendere inutilizzabili gli atti formati in un'altra fase processuale, conduceva fatalmente a delle assoluzioni che erano al tempo stesso non soltanto un insuccesso degli investigatori, ma anche uno stimolo alle cosche mafiose a continuare nel loro delitto, perchè tanto alta era la probabilità che coloro che fossero sottoposti a giudizio sarebbero stati comunque assolti. Il nuovo schema processuale ha creato certamente la grande novità di riportare in una sede pubblica, nel pieno contraddittorio tra le parti, la raccolta della prova utile alla decisione; ha esaltato il ruolo del difensore che molte volte, purtroppo, copre tutti e tutto sotto la sua

toga, abilitandolo al compimento di atti impensabili nel vecchio processo. Una società è civile e democratica quando il giusto rapporto tra i due valori in campo, tutela della libertà e tutela della società, trova un giusto temperamento. Solo in questo caso si ha una società libera, civile e democratica.

Mi dispiace, onorevole Presidente, che molte volte in quest'Aula, anzichè trovare le ragioni forti dello stare insieme, le ragioni forti che dal rifiuto etico del sistema attuale di «disvalori» conducano al nuovo sistema rifondato, si procede «buttando a mare con l'acqua sporca anche il bambino»; credo si debba salvare il sistema di democrazia con alcune riforme che sono fondamentali in questa nostra società: la riforma della pubblica amministrazione, che dovrà essere orientata alla tutela dei soggetti socialmente più deboli; la riforma dei partiti, che non dovranno più essere strumento di gestione delle risorse pubbliche ma centri di elaborazione di grandi progettualità.

Occorre un controllo serio ed efficace sui grandi centri economici e sui grandi centri dell'informazione, che spesso agiscono come corpi separati dello Stato o peggio ancora in collusione con alcuni partiti di Governo per uno scambio reciproco di favori.

Bisogna tutti insieme ripristinare le condizioni sociali, politiche e culturali atte a favorire un ritorno alla legalità, intendendo per essa il momento in cui i comportamenti pubblici e privati vengono sottoposti a regole vincolanti e trasparenti per tutti.

Mi dispiace che l'emendamento presentato ieri dal Governo, che io ho avuto il coraggio di votare, sia stato interpretato male. Intanto ringrazio il Governo, il ministro Mancino per il suo discorso ed anche il ministro Martelli (seppur non sia presente) per aver respinto l'emendamento Castiglione, al fine di evitare che si inneschino fenomeni di dietrologia.

Nessuno, collega Molinari, vuole fermare l'operazione «mani pulite». La mia storia personale, umana e politica, è costellata di battaglie per sostenere l'iniziativa referendaria, per rendere il giudice libero e indipendente. Il giudice libero e indipendente serve al cittadino debole; il giudice intimidito e delegittimato serve al cittadino mafioso, forte.

Quindi, nessuna dietrologia per fermare l'operazione «mani pulite»: ho dato il giusto riconoscimento a quei magistrati coraggiosi che hanno versato il loro sangue per la conquista della civiltà nel nostro paese e ho espresso il giusto apprezzamento per quei magistrati che hanno portato nelle aule giudiziarie gli *arcana imperii*, i misfatti del potere, ma non posso far velo a quei magistrati che hanno usato il potere giudiziario per mortificare i diritti fondamentali del cittadino, facendo del protagonismo inutile e sterile. Questo è il punto! Nessuna accusa dunque nei confronti del giudice Di Pietro, che svolge correttamente il suo dovere. Certamente non amo però i magistrati protagonisti, come non amo i politici protagonisti.

MOLINARI. Quali? Faccia i loro nomi!



GRECO. Ad esempio, Di Pietro. In questa società, in questo Parlamento intimidito e quasi delegittimato da Di Pietro, ho il coraggio di dire che questo giudice ha svolto il suo dovere nel portare nelle aule giudiziarie i corrotti ed i collusi, ma che non condivido le sue interviste o chi lo ritiene il salvatore, l'eroe di questa Italia. Maledetta sia la società che ha bisogno di eroi!

Nel Meridione abbiamo molti validi magistrati, ma purtroppo il tessuto sociale è diverso. A Milano c'è più civiltà, dalle nostre parti invece esiste l'omertà: non nascono i Di Pietro per questo motivo, perchè dalle nostre parti non ci sono cittadini che vanno dal magistrato a dire di aver pagato la tangente. C'è una sorta di omertà nel nostro Meridione, perchè la mafia, cari amici, caro Presidente, è inserita in tutti gli strati sociali, è come un blocco sociale nel cui sistema è inserita anche una parte del ceto politico. La mafia è accumulazione finanziaria di capitali e trova il suo terreno fertile nella illegalità diffusa.

Purtroppo a Siracusa abbiamo, sì, validi magistrati, ma non abbiamo ancora cittadini disposti a dire tutto ciò che sanno in ordine a questi rapporti certamente di devianza.

Questo è il meccanismo, per questo è nato Di Pietro. Per questo non si deve parlare di eroe nel caso di Di Pietro: egli sta compiendo il suo dovere e nessuno voleva disturbarlo. E nessuno voleva disturbare la stampa, la quale si è molto allarmata e ha esagerato, enfatizzato la portata di questo emendamento presentato dal Governo. Quel reato già esiste nel nostro codice penale.

Dunque l'emendamento ha solo inasprito un reato che già esiste nel nostro codice penale: inasprendo un po' la pena, si è trasformata, infatti, la figura criminosa da reato contravvenzionale in delitto.

Io non mi adombrei se il legislatore inasprisse la pena edittale per il furto, la rapina, la concussione o il peculato; non ho mai pensato di fare il rapinatore, il ladro, il peculatore o il concussore, per cui non mi allarmerei più di tanto. Di certo il Governo ha fatto bene ad intervenire per eliminare una polemica che travalicava la portata della modifica introdotta in Commissione. Voglio aggiungere del resto che l'emendamento presentato dal collega Castiglione è stato appesantito rispetto alla sua originaria stesura. Non si voleva allora punire la libertà di stampa, cara collega Salvato, non si voleva attentare alla libertà di stampa. Bisogna però riconoscere che chi commette reati in questo sistema di legalità ripristinato deve pagare una sanzione.

Io mi sento in difficoltà nello svolgere questo mio intervento e voglio sia chiaro che esso non deve apparire - così come è stato qualificato da qualche compagno del mio partito - un atto di rottura. Al contrario, il mio intervento vuole dimostrarsi un atto coerente rispetto al mio modo di vivere, di essere, di amare, verso la mia vita politica. La battaglia sarà vincente infatti solo se, tutti insieme, condurremo la lotta per il risanamento dello Stato, di quello Stato di legalità che tutti auspichiamo. Solo così sarà vincente la nostra dignità collettiva, saranno vincenti il diritto ed i principi del nostro ordinamento.

Con queste parole, che certamente non devono risuonare come iattanza o presupponenza verso il mio Gruppo, esprimo la mia fiducia al Governo, ai ministri Mancino e Martelli...

LIBERTINI. Anche al presidente Amato allora.

PRESIDENTE. Vi prego colleghi, siamo già fuori dai termini.

GRECO. Io credo che i ministri Mancino e Martelli siano uomini all'altezza del compito che la società pone loro ed esprimo pertanto nei loro confronti fiducia forte e piena, una fiducia certamente incondizionata. *(Vivi applausi dai Gruppi della DC, del PSI e dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto).*

I provvedimenti in discussione sono in sintonia con la volontà di combattere il crimine organizzato e pertanto ringrazio i ministri Mancino e Martelli che li hanno voluti. *(Vivi applausi dai Gruppi della DC e del PSI e dei senatori socialdemocratici del Gruppo misto).*

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Noi senatori Verdi voteremo contro la fiducia e ci chiediamo perchè questa è stata chiesta quando il Parlamento si era dimostrato disposto a collaborare. È una cosa che non ci spieghiamo e che costituisce un segnale di debolezza. È per questo che noi non abbiamo fiducia. Del resto, sembra che la fiducia sia mancata ugualmente ai giudici della Procura di Palermo che si sono dimessi.

Noi, contro l'inefficienza e la cattiva gestione della giustizia, chiediamo le dimissioni del procuratore Giammanco, chiediamo che a Palermo cominci, senza ulteriori ipocrisie, un esperimento antiproibizionista sulla droga. I giovani fra i trenta e i quaranta anni muoiono oggi come mosche di AIDS. Questo lo sa il Governo? O continua a pensare che la legge Jervolino-Vassalli sia la panacea? Mentre i narcotrafficcanti continuano a farla da padroni manovrando un patrimonio superiore al reddito lordo del paese, cosa aspettiamo? Aspettiamo che comprino lo Stato? Che si presentino camuffati da super *holding* per acquisire ufficialmente le leve del potere? Che Escobar, scappato dalla sua prigione dorata, venga da noi?

Noi Verdi siamo dalla parte della libertà e della giustizia. Riteniamo che una intelligente ed onesta applicazione delle leggi, una efficiente, manageriale gestione del sistema investigativo, possano ridare fiducia al paese. Non vogliamo più sentire parlare di beffe agli 007, non vogliamo più sentire di carabinieri che sapevano e del Governo che non ha fatto niente per attivare misure preventive *ad hoc*.

A questo proposito presentiamo oggi una interpellanza perchè vogliamo sapere come mai nessuno degli esponenti del Governo ieri ci ha parlato di questo. Il ministro Martelli ci ha detto che occorre promuovere una generale mobilitazione civile; ci ha detto che vede segnali di riscatto nella società siciliana ma riconosce che lo Stato ha fatto mancare il suo sostegno a chi ha denunciato il *racket*.

Io so questo e per questo nego la fiducia. *(Applausi dei senatori Verdi e della Rete del Gruppo misto e dal Gruppo del PDS).*

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente il dibattito è molto interessante. Si parla di mafia quasi che la mafia fosse nata tre mesi fa, con queste nuove stragi. Ci si dimentica, probabilmente, delle centinaia di contadini e di operai siciliani caduti dal 1945 ad oggi sotto questo dominio, nella lotta contro questo vero e proprio potere che ha fatto della Sicilia uno Stato a sè.

Finalmente sembra che lo Stato italiano se ne sia accorto. Qualche collega ha parlato di italiani e di grandi italiani, ma non credo che esistano quelli di serie A e quelli di serie B, bensì italiani che hanno pagato con la vita la lotta contro la mafia. Ripeto: centinaia di contadini e operai siciliani hanno pagato con la vita dal 1945 in poi nella battaglia contro questo potere e lo Stato è stato latitante e troppo spesso connivente.

Non possono bastare le parole dell'onorevole Martelli, anche se il suo discorso si può condividere, per dare fiducia a questo Stato che, lo ripeto, troppo spesso è stato connivente con la mafia. La mafia ha oggi il potere che ha proprio perchè una parte rilevante del nostro Parlamento l'ha appoggiata per quaranta anni.

Per questi motivi esprimo il mio voto contrario. *(Applausi del senatore Molinari).*

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Gualtieri ha esposto ieri in modo conciso, ma compiuto quanto a motivazioni, la posizione del Gruppo repubblicano sul provvedimento legislativo all'esame del Senato: una posizione di sostanziale consenso a norme sulle quali è auspicabile possa essere fondato il tentativo di riscossa dello Stato contro l'attacco della criminalità mafiosa; una riscossa che - ne siamo convinti da sempre - può attuarsi solo se si determinerà una svolta nel modo come lo Stato - nelle sue funzioni e nelle sue articolazioni - si pone in concreto nella lotta che ormai ha assunto proporzioni di estremo pericolo.

Finora - lo dobbiamo riconoscere - si è proceduto quasi a tentoni: abbiamo infatti assistito da alcuni anni, con un crescendo frenetico a partire dai primi mesi del 1991, ad uno stillicidio di provvedimenti di urgenza, incidenti di volta in volta su norme processuali penali, o sugli ordinamenti giudiziario e penitenziario o sugli organici delle forze di polizia o della magistratura, tutti assunti sotto l'impulso emotivo prodotto dai crimini efferati che hanno insanguinato soprattutto la Sicilia e altre regioni del Meridione.

Ma questi provvedimenti sono stati segnati nella generalità da una sorte comune: quella di non aver avuto alcuna effettiva incidenza sui termini reali dell'assillante, drammatica questione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, soprattutto in quelle regioni nelle quali

fenomeni antichi hanno assunto nei giorni nostri aspetti fino a non molto tempo fa inimmaginabili di tanta pervasività territoriale e sociale e di tanta ferocia.

Basti pensare alla sorte che fino a questo momento ha avuto il provvedimento legislativo che ha istituito la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia. Abbiamo trascorso nelle Aule del Senato e della Camera i mesi dello scorso autunno in intensi e appassionati dibattiti, nella discussione di questi nuovi strumenti sui quali il Governo afferma di puntare tutte le sue carte per impostare un'azione più severa e più efficace e dopo circa dieci mesi dobbiamo constatare che la Direzione investigativa antimafia sostanzialmente non esiste mentre il procuratore nazionale antimafia non ha potuto ancora essere nominato stante il clima conflittuale che caratterizza i rapporti fra il Ministro di grazia e giustizia e la magistratura nei suoi organi di autogoverno e di rappresentanza.

Ed io credo che sia purtroppo facile giungere ad una conclusione amara di fronte a questi ritardi, che è poi la conclusione alla quale perviene la gente comune, assillata dal dilemma: è mancanza di volontà politica quella che porta a vanificare ogni iniziativa pur fondata su precise disposizioni di legge? O è colposa incapacità organizzativa quella che impedisce che alle declamazioni, anche quelle che si traducono in precise norme di legge, non seguano mai fatti concreti?

Ho ascoltato ieri le parole certamente elevate e cariche di forte suggestione che il ministro Martelli ha pronunciato al termine del suo intervento, quando ha con forza affermato la sua fiducia nella vittoria sulla mafia e sulle organizzazioni criminali, ed io credo di interpretare il pensiero unanime del mio Gruppo rivolgendo l'augurio più fervido (al Ministro, come e soprattutto alla nostra Italia) che quelle parole trovino nei fatti un sollecito e poi definitivo riscontro di verità.

Ma se rivolgo uno sguardo al più recente passato, qualche dubbio che lungo la via la tensione cali, che qualcosa dei buoni e certamente sinceri propositi si perda nella quotidiana *routine*, che qualcosa si impantani nella tradizionale incapacità organizzativa che caratterizza la nostra macchina burocratica - quando non è attraversata da meschine ed inammissibili contese di uomini - ebbene qualche dubbio resta.

Basta guardare a cosa è successo nelle poche settimane che hanno diviso la strage di Capaci e quella di via D'Amelio a Palermo; o meglio, a cosa non è avvenuto dopo l'omicidio del giudice Falcone. Ci voleva la strage di via D'Amelio per trasferire i mafiosi dall'Ucciardone a Pianosa o ad Ascoli Piceno!

Ora stiamo per votare profonde innovazioni legislative.

L'auspicio è che ancora una volta non si disperdano quelle potenzialità che da tali innovazioni possono derivare, come noi siamo convinti che possano derivare, semprechè lungo la via non cali la tensione, non ceda la volontà, non si inneschi la disorganizzazione.

Auspico nel modo più fermo e sincero che ciò non avvenga. Se non ci fossero altre essenziali ragioni per votare il provvedimento al nostro esame, oltre quelle che si fondano sulla convinzione che esso contenga norme utili per tentare di risolvere vittoriosamente la questione dell'ordine pubblico, sarebbe sufficiente un'altra ragione che assume un alto valore di ordine morale: dobbiamo pagare il debito che abbiamo

contratto verso chi ha dato la vita per difendere la nostra società, le nostre istituzioni democratiche, da ultimo verso coloro che hanno dato la vita dopo averla spesa in diuturna indefessa fatica, nella continua immanenza del rischio fisico, suscitando entusiasmi e ammirazione ma anche affrontando incomprensioni e scontri: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Pronunciando i loro nomi, balza evidente un altro motivo che va al di là del sentimento di riconoscenza e di ammirazione, ed è che entrambi approvarono le norme che oggi ci apprestiamo a votare, nella fiducia che esse possano consentire la ripresa di una rigorosa azione preventiva e repressiva: un'opinione della quale non si può non tener conto perchè proviene da chi, per unanime riconoscimento, conosceva ormai tutto di quel temibile fenomeno che di giorno in giorno, con incomparabile tenacia, cercava di demolire.

Ma la nostra approvazione dell'emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 306, praticamente innovando quest'ultimo nella quasi totalità, si giustifica anche sul piano degli specifici contenuti.

Noi repubblicani siamo favorevoli alle norme che, anche in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 241, 254 e 255 del 1992, investono alcuni istituti del nuovo codice di procedura penale, alcune con particolare riferimento ai soli processi per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, con l'adozione del cosiddetto doppio binario, anche in base ai suggerimenti della Commissione Pisapia. In particolare, non possiamo non apprezzare quelle norme che tendono a salvaguardare le prove impedendone la dispersione: perchè abbiamo da sempre ritenuto inadeguata la normativa della nuova procedura penale in tema di raccolta delle prove nell'oralità del dibattimento nei processi di mafia, quando tali processi si celebrano in un ambiente in cui omertà ed intimidazione sono la regola, e determinano la vanificazione di qualsiasi indagine giudiziaria.

Così come non possiamo non apprezzare quelle parti della normativa tendenti da un lato a fissare opportune cautele per i pentiti in sede di esame testimoniale, e d'altro lato a favorire il fenomeno del pentitismo adottando una politica criminale che rispetto a reati associativi è, all'evidenza, assolutamente necessaria.

Opportune pure le norme che tendono a dare maggiore efficacia all'attività della polizia giudiziaria, ed è da apprezzare la significativa modificazione introdotta nel maxi-emenamento secondo la quale è necessaria la presenza del difensore quando la polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura penale interroghi o sottoponga a confronti la persona sottoposta ad indagini.

Approviamo pure le norme che intervengono sul codice penale sostanziale in tema di salvaguardia della genuinità della prova con aggravamenti di pena per il reato di falsa testimonianza e la penalizzazione di nuove fattispecie, così come quelle introdotte dalla Commissione a modifica dell'articolo 146-bis in tema di inquinamento mafioso del voto in occasione di consultazioni elettorali, o relative al reato di usura impropria.

Siamo lieti che il Governo abbia provveduto ad espungere la norma che aggrava le pene, passando la fattispecie criminosa da contravvenzione a delitto, del reato di violazione del segreto istruttorio, inopportuna e introdotta in Commissione senza peraltro il mio voto.

Non mi fermerò oltre sul contenuto della normativa se non per rilevare l'opportunità dell'intervento sulla Direzione nazionale antimafia tendente a recuperare la situazione di stallo che si è determinata.

Io non sono certo che l'istituto possa costituire quel momento di grande portata al fine del coordinamento della lotta contro la criminalità organizzata, così come ci è stato prospettato a suo tempo dal Governo; ma quello che è certo è che non è tollerabile che una nuova costruzione resti incompiuta, con grave generico danno d'immagine alla legalità repubblicana e ancor più grave danno in concreto per l'assenza di un anello non secondario nel circuito del coordinamento.

Devo rilevare ancora che il rafforzamento della Direzione investigativa antimafia, con attribuzione alla stessa di nuove possibilità di attività di prevenzione, è da considerare favorevolmente. Ed infine devo rivendicare - mi sia consentito - alla nostra opera emendativa la norma relativa all'immediata costituzione della Commissione antimafia.

Per queste ragioni di merito, il Gruppo repubblicano darà voto favorevole al provvedimento. Lo farà prendendo atto di quanto affermato ieri dal ministro Martelli, nell'atto in cui, a nome del Governo, poneva la questione di fiducia, e cioè che essa veniva e viene posta per ragioni meramente strumentali, al solo fine di accelerare la conclusione del dibattito e con la dichiarazione espressa che il voto favorevole non comporta necessariamente fiducia al Governo nè fiducia al suo operato.

E tale è la portata del nostro voto: favorevole al provvedimento per le ragioni di merito che ho espresso, ma non rappresentativo di fiducia nel Governo, verso il quale la parte repubblicana resta fermamente critica ed anzi, in questi ultimi giorni, è ancora più critica, dopo avere assistito e constatato le incertezze ed i tentennamenti che caratterizzano l'azione del Governo sull'altro drammatico fronte, quello dell'emergenza economico-finanziaria. *(Applausi dal Gruppo Repubblicano e del senatore Agnelli Arduino).*

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi del Senato, questa mattina ho appreso dalle parole del senatore Compagna, che parlava a nome dei senatori liberali, la rivendicazione che questo regime, questo sistema, fa degli eroi dello Stato di diritto, ascrivendo tra i propri meriti quello di avere la solidarietà, sia pure dal punto di vista morale, di personaggi come i giudici Borsellino e Falcone, che con questo Stato, con questo sistema e con questo regime non hanno assolutamente nulla a che fare. La riprova e la dimostrazione di questo distacco sono costituite da un fatto sintomatico che risale a queste ultime ore e che va sottolineato con una punta di disagio ma anche di orgoglio. Infatti, la famiglia Borsellino ha

ritenuto di invitare al funerale privato del proprio congiunto non i rappresentanti di questa partitocrazia, ma i rappresentanti istituzionali; e come rappresentante politico ha invitato il segretario dell'unica formazione politica che veramente è al di sopra di ogni sospetto di collusione o comunque di connivenza con la mafia, con la malavita organizzata e con tutto quello che essa rappresenta.

Pertanto, stranamente, proprio la famiglia di uno di quegli eroi dello Stato di diritto, che vengono arruolati con una disinvolta operazione morale da questa partitocrazia, ha stabilito il principio di non voler avere nulla a che fare o a che vedere con coloro che, dopo aver provocato, con una politica colpevole, questi luttuosi eventi, cercano di innescare su questi fatti un'ultima vergognosa ed inammissibile speculazione.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, onorevoli colleghi, ha espresso la propria approvazione al contenuto e soprattutto ai motivi ispiratori di questo decreto che verrà oggi convertito in legge. Lo ha fatto in Commissione e lo ha fatto ieri, attraverso le mie parole, in questa Aula, prima che venisse posta dal Governo la fiducia attraverso l'intervento dell'onorevole Martelli. La questione che l'onorevole Martelli ha sollevato ponendo la fiducia, nonostante la puntualizzazione finale con la quale si precisava che votare a favore di questo decreto non significava votare la fiducia al Governo, ci pone in una situazione nuova, nella quale noi dobbiamo rivedere la nostra posizione. Pertanto, il Gruppo cui appartengo, pur dichiarando espressamente la propria adesione ai motivi ispiratori di questo provvedimento legislativo, non parteciperà alla votazione perchè non si ingeneri alcun equivoco tra la nostra posizione di lotta, antica e nuova, alla mafia e a quello che essa rappresenta e un'eventuale forma di cedimento verso un Governo che noi non riteniamo meritevole di fiducia neppure in questa occasione.

Onorevoli colleghi, credo infatti che una delle cose da evitare in queste occasioni parlamentari sia proprio la confusione delle idee, di cui ieri si è avuto un esempio attraverso la reazione corale, sdegnata, e per molti versi ipocrita, ad un emendamento proposto nella Commissione giustizia dal senatore Castiglione, integrato da un mio subemendamento e ulteriormente completato da una previsione punitiva proposta dal senatore Bargi.

Questa mattina i giornali sono pieni di lamentazioni, di proteste e di sospiri di sollievo perchè si sarebbe attentato alla libertà della stampa e questo attentato sarebbe stato all'ultimo momento vanificato dalla comprensione dell'onorevole Martelli e dalla volontà del Governo, oltre che dalla sdegnata reazione generale.

Dico subito, onorevoli colleghi, che non ho nè simpatie nè tenezze per certe forme di stampa. Ritengo che esistano dei buoni giornalisti e dei cattivi giornalisti, così come ritengo esistano dei buoni avvocati e dei cattivi avvocati, così come ritengo che esista in ogni lavoro una parte che si segnala per nobiltà di intenti e per capacità ed una parte invece che non fa onore alla professione che esercita.

La parte politica che rappresento è stata spesso volte vittima del cattivo giornalismo e della cattiva informazione. Non dimentichiamo e non possiamo dimenticare certe campagne di stampa e di disinforma-

zione orchestrate dall'alto, in cui c'era una specie di concorso e una specie di corsa al servilismo, a mettersi a disposizione del regime e del sistema.

Per cui, quando abbiamo chiesto, attraverso l'emendamento che è stato approvato in Commissione, che venisse punita la vanificazione del segreto istruttorio e che venisse modificata quella norma dell'articolo 684 del nostro codice penale, che è norma assolutamente risibile di fronte alla gravità dei danni che si possono procurare alla collettività attraverso la fuga di notizie istruttorie, ritengo che abbiamo fatto un'opera meritevole, sollevando un problema che dovrà indubbiamente essere affrontato.

Non ci spaventano le reazioni, non ci spaventano le prese di posizione, non ci spaventano le ipocrisie con le quali si trasforma il tentativo di sistemare in maniera seria una materia che ha bisogno di essere sistemata in una sorta di tentativo di sopprimere la libertà della stampa.

La prima garanzia per la libertà della stampa, onorevoli colleghi, è nella dignità di coloro che prestano la loro opera in tale settore. E noi riteniamo che il primo presidio della libertà, della serietà e della dignità del giornalismo italiano sia rappresentato proprio da quei giornalisti che sanno fare il loro mestiere oggi, così come lo hanno saputo fare ieri, e che attraverso la loro professionalità garantiscono che lo sapranno fare domani, perchè non si abbia più a verificarsi in Italia quanto è ad esempio accaduto nel «caso Tortora», quando si è creato un mostro dal nulla attraverso una campagna di stampa, salvo poi fare marcia indietro allorquando la giustizia ha accertato che si trattava di una persecuzione e che si era verificato un gravissimo errore giudiziario.

Nessuno vuole attentare alla libertà di informazione, ma bisogna soprattutto salvaguardare, al di là dei corporativismi dell'ultima ora, la dignità, il buon diritto e soprattutto la coscienza dei cittadini, che non debbono trovarsi di fronte ad alcuna categoria privilegiata dal punto di vista obiettivo e dal punto di vista subiettivo.

Per questo motivo non mi pento affatto - poichè mi rifiuto di appartenere alla categoria dei pentiti - dell'emendamento che ho contribuito a far approvare, con la precisazione che mai tale emendamento avrebbe potuto andare contro la libertà della stampa.

In questo senso ritengo di poter concludere il mio intervento significando, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale che la nostra non partecipazione alla votazione non sta ad indicare dissociazione dall'adesione che ieri abbiamo dato alle motivazioni in base alle quali questo provvedimento legislativo viene ritenuto utile, opportuno e necessario nel frangente politico attuale, anche se, dal punto di vista dell'impianto e di alcuni particolari, non ci soddisfa e non ci piace.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non parteciperà alla votazione, pur ribadendo la propria adesione alle ragioni sociali morali e politiche che hanno indotto il Governo a presentare questo decreto-legge, per la conversione, al Parlamento della Repubblica italiana. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*



LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, questa notte (nonostante la censura della stampa e delle televisioni di regime nascondino e nasconderanno tale episodio) qui in Senato è stata vinta una battaglia importante in difesa dei diritti del Parlamento. Infatti in Senato, per nostra iniziativa ma anche col concorso di tanti altri, è stata respinta, con l'atteggiamento corretto del suo Presidente, l'arrogante pretesa del ministro Martelli secondo la quale con il voto di fiducia si poteva mettere il bavaglio alla discussione. Abbiamo acquisito il fatto che il diritto alla parola non può essere negato in nessuna circostanza: è un diritto costituzionale dei parlamentari.

La fiducia, posta su una legge o su un emendamento, fa decadere l'emendamento; è un atto del Governo, è una sua responsabilità e in questo caso è un atto grave anche se legittimo. La posizione della questione di fiducia non può però tappare la bocca ai parlamentari della Repubblica. È apparso anche chiaro stanotte - e voglio che ne risulti traccia nel verbale - che la pretesa del ministro Martelli di imbavagliare il Parlamento con la fiducia non aveva neppure la giustificazione in un preteso ostruzionismo del Gruppo di Rifondazione comunista. Noi quando facciamo l'ostruzionismo lo dichiariamo e se non lo dichiariamo non lo facciamo. La prova si è avuta nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo di stanotte, quando il ministro Mancino - e gliene do atto - nell'intento di favorire la libertà di espressione, che qui vediamo irrigidita dalla questione di fiducia, ne aveva proposto il ritiro di fronte all'impegno di chiudere i lavori entro le ore tredici di stamattina. Ho assunto tale impegno a nome del mio Gruppo; purtroppo però la maggioranza dei Capigruppo ha preferito la via della fiducia.

Questa notte, dunque, abbiamo chiarito un punto importante. Questo chiarimento, onorevoli colleghi, ne comporta un altro: perchè intorno a questo cosiddetto decreto «antimafia» si è accesa una disputa così violenta? Perchè in quest'Aula vi è un'opposizione così forte? Attenti colleghi è una opposizione manifestata dalle forze che sono in prima linea contro la mafia. Vorrei che tutti riflettessero, anche i giornali del regime, sul fatto che tra coloro che si sono opposti in quest'Aula con decisione (insieme a noi) a questo decreto ci sono due persone, la senatrice Maisano Grassi ed il senatore Mancuso, che sono stati ferocemente colpiti dalla mafia. Tuttavia, malgrado siano stati colpiti ferocemente dalla mafia, non si fanno vincere dall'emozione, ragionano e difendono in quest'Aula la libertà, i diritti e il terreno di una vera lotta contro la mafia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista e dai senatori Verdi e della Rete del Gruppo misto).*

A questi due colleghi voglio rendere omaggio. In realtà, onorevoli colleghi, la discussione non è avvenuta tra coloro che vogliono prendere le misure contro la mafia e chi non le vuole adottare. Non è questo il terreno della discussione. Questa è la falsificazione che risulta dai giornali, ma la verità è un'altra: la verità è che noi avremmo voluto discutere ieri sera e stamane - e contro questo si è cercato di mettere il

bavaglio - che cos'è la mafia e quali rapporti ha con lo Stato. La nostra ferma convinzione, cari colleghi, è che sia falsa la rappresentazione che il ministro Martelli ha dato ieri, per la quale c'è lo Stato, nel quale ci siamo tutti noi, il ceto politico, e dall'altra parte c'è la mafia, lo schieramento delle «coppole storte» contro il quale occorre mandare gli alpini, l'artiglieria e magari i caccia bombardieri. Non è così! La gravità della situazione italiana nasce proprio dall'intreccio profondo tra il ceto politico dominante e la mafia. La mafia è dentro questa cittadella!

Non parliamo di cose generiche. Qui si sono chiesti i nomi: nella notte, quando molti colleghi erano andati a dormire, alcuni cognomi sono stati fatti. Ma più che fare dei nomi, vorrei richiamare l'attenzione del Senato su un punto politico di grave rilievo. Cos'è successo in questi mesi?

Il delitto Falcone, il delitto Borsellino, l'incrudimento della lotta della mafia. Parallelamente abbiamo anche avuto un mutamento straordinario negli equilibri politici. Il delitto Lima ha segnato quasi uno spartiacque; dopo il delitto Lima sono cambiati i rapporti politici, visibilmente. Dopo il delitto Lima la stella, che sembrava fulgida, del senatore Andreotti è rapidamente declinata.

Siccome le mura di Palermo hanno orecchie e parola, molte cose si fanno e altre si mormorano sulle riunioni della «cupola», su chi abbia dato incarico a Riina e ai Corleonesi di assassinare Lima, su che cosa andava a fare Falcone a Palermo proprio in relazione a questo delitto e sul perchè Falcone sia stato ucciso: forse per impedirgli di accertare la verità sul delitto Lima, che ci riporta ad uno dei nodi più drammatici del rapporto tra mafia e politica. Questo è il problema, questa è la questione che sta dietro a tali episodi.

Onorevole Presidente, mi riservo di rendere noto un documento che ci è pervenuto un mese fa, sul quale ho meditato molto insieme ai miei compagni poichè è un documento non firmato (io di solito cestino tali documenti). Questo documento è stato ricevuto dai presidenti dei Gruppi e dai procuratori della Repubblica: non so se le cose in esso affermate siano vere o false. Dal momento però che si vogliono sentire i pentiti e usare tutti i mezzi, il rendere pubblico questo documento potrebbe incoraggiare i procuratori della Repubblica ad accertare gli elementi di falso o di verità in esso contenuti. Di questo documento si parla nei corridoi del Palazzo, tra i giornalisti ma è un segreto. Allora mi riservo di rompere questo segreto: l'interpretazione dei fatti desumibile dal documento forse è falsa, ma questo va verificato dagli organi giudiziari in relazione alle vicende di questi ultimi mesi.

Sarò crudo, ma tutti noi dobbiamo esserlo: tutti abbiamo visto *film* americani, poi drammaticamente confermati dagli avvenimenti, nei quali si vedeva lo Stato combattere contro il crimine ed a un certo punto scoprire che il capo dei criminali era il capo della polizia. Abbiamo questa angoscia, questo terrore.

Quando parliamo di superprocura - ha ragione l'onorevole Orlando - il problema è decidere chi sarà il superprocuratore. Se il superprocuratore è una persona perbene ed onesta potrà essere di aiuto

nella lotta alla mafia, ma se è qualcuno che vuole soffocare, come certi giudici, come Giudiceandrea, come chi archiviava i decreti, evidentemente soffocherà la magistratura.

Ho interrotto due volte il ministro Martelli ma lui non mi ha risposto. Per quanto riguarda l'episodio Cordova, si riaprono i termini - lo sappiamo tutti - per impedire che venga destinato alla superprocura. Perché? Forse per quello che Cordova ha fatto in Calabria contro la mafia? Questo è uno dei motivi di fondo della nostra opposizione perchè noi temiamo fortemente che la restrizione dei diritti di libertà dei cittadini presente nel decreto resti senza controllo. Nel provvedimento infatti si creano due diversi binari, uno per i mafiosi e uno per chi non lo è. Ma chi giudica prima chi è mafioso e chi no? Chi dà la garanzia? Noi così mettiamo in mano ad uno Stato inquinato dalla mafia e dalla criminalità dei poteri repressivi che, nel quadro di una svolta a destra e della strategia della tensione, possono essere usati esattamente in senso opposto rispetto a quanto tanti colleghi credono. È questo il problema.

Non è vero che noi non vogliamo un decreto; al contrario, lo vogliamo e per tale motivo non facciamo ostruzionismo. Volevamo discutere però nel merito, affinché tale decreto fosse veramente efficace contro la mafia e non diventasse, come può accadere, uno strumento di violazione della libertà e dei diritti personali di cittadini che con la mafia non hanno nulla a che fare ed un diversivo rispetto alle grandi questioni.

Noi siamo convinti - e nel cuore della notte appena trascorsa i colleghi lo hanno ripetuto ad un'Aula deserta - che se non si spezza la collusione tra ceto politico e mafia, se non si azzera un ceto politico che è intrecciato con la storia della mafia di questi ultimi cinquant'anni nessun decreto servirà a qualcosa. Anzi, potrà perfino essere usato per fini opposti a quelli che si dichiarano.

Sono questi gli aspetti che avremmo voluto discutere e Martelli temeva che di questo si discutesse, perciò voleva imbavagliare il Parlamento. (*Commenti dal Gruppo del PSI. Applausi dei senatori della Rete del Gruppo Misto e dal Gruppo della Lega Nord*).

Non c'era nessun'altra ragione per richiedere la fiducia: non c'era ostruzionismo infatti e ugualmente l'esame del decreto sarebbe terminato stamattina. E nessuno può venirmi a dire che se si votava, come accadrà, stamattina invece che ieri sera questa sarebbe stata una vittoria per la mafia. Si è voluto invece soffocare il dibattito, confinarlo nella notte.

So, onorevoli colleghi, e vedo l'attenzione con cui mi ascoltate, che queste cose non escono dalla nostra Aula. Voglio vedere domani mattina quale giornale citerà il mio intervento. C'è una direttiva e una velina: si censura; ormai i *mass-media* che sono concentrati nelle mani di pochi hanno il potere di cancellare l'avvenimento. L'avvenimento non esiste. (*Applausi dei senatori della rete del Gruppo Misto e dal Gruppo della Lega Nord*).

COVATTA. C'è libertà di stampa.

LIBERTINI. Ieri Radio radicale ha trasmesso in diretta la seduta e qualcuno che l'ha ascoltata mi ha chiesto come mai alcune delle cose

che aveva sentito non erano state riportate dai giornali. Radio radicale però viene ascoltata solo da trecentomila ascoltatori. La trasmissione «Oggi al Parlamento» ha riportato, prudentemente, qualcosa a mezzanotte, per il resto però c'è il buio, la deformazione.

Cari colleghi, poichè questo riguarda tutti noi, e io non faccio distinzione di Partiti o di Gruppi, ma mi rivolgo alla coscienza individuale di ogni collega, voglio sottolineare con forza che quando si soffoca la libertà di stampa si vuole limitare la libertà di espressione del Parlamento. Era questo il senso dell'emendamento approvato dalla Commissione giustizia. Anch'io sono preoccupato perchè garantista, che si sbatta il «mostro» in prima pagina, che si tramuti in colpevole chi è solo inquisito. Quell'emendamento però aveva un significato diverso. Quando si imbavaglia la stampa, quando la si sottopone ad una così rigida censura, si rischia di limitare il diritto di parola e di espressione del Parlamento. Ieri il ministro Martelli ha usato un'espressione orribile: «Basta con le chiacchiere, è ora dei fatti». Ma cosa dobbiamo fare in Parlamento, impugnare il mitra? Qui si discute, il Parlamento fa i fatti discutendo.

In realtà il giorno in cui il Parlamento e la stampa saranno imbavagliati non sarà sconfitta la mafia: al contrario quel giorno avrà celebrato la sua più grande vittoria, padrona dello Stato e della società. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

Ecco perchè colleghi, signor Presidente del Senato, onorevoli Ministri, noi comunisti, forza storica della lotta contro la mafia, in prima linea contro la mafia, esprimiamo un forte e coraggioso no contro il decreto. Non ci lasciamo trascinare dalle mode e da una ricattatoria campagna di stampa, perchè per noi la verità dei fatti fa premio su tutto. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).*

MIGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGLIO. Signor Presidente, venerandi senatori, quando un paese, un sistema politico, un Parlamento, è costretto a rinunciare ad alcune delle garanzie fondamentali, create per la tutela giuridica del cittadino, è un'ora triste e carica di presagi infausti.

Tutte le volte che si toccano le garanzie giuridiche e costituzionali e si riducono le libertà dei cittadini, ci si pone su una strada pericolosa.

Lo sciagurato episodio dell'emendamento proposto dal senatore Castiglione sta a dimostrare quali pericoli si possono rapidamente materializzare una volta che si è presa la strada della riduzione delle garanzie.

Noi rappresentanti del popolo del Nord avremmo voluto che questo provvedimento... *(Commenti)*... noi rappresentiamo i nostri elettori e ce ne vantiamo! *(Proteste dal Centro e dalla Sinistra)*. Avremmo voluto che i provvedimenti straordinari proposti dal Governo fossero limitati a quelle aree del paese in cui maggiore è, senza dubbio alcuno, lo scostamento del comportamento di una parte dei cittadini dalle

regole dello Stato di diritto. Circoscrivere queste riduzioni delle garanzie fondamentali avrebbe significato anche ipotecare il rapido successivo ritorno alla normalità.

Temiamo che l'estensione a tutto il paese di norme che si giustificano soltanto in una parte del territorio contenga un'alta carica di pericolosità.

In questo contesto abbiamo considerato oggettivamente il valore dei provvedimenti che il Governo ha sottoposto al Parlamento. Non possiamo dimenticare che ormai infinite volte i titolari del potere ci hanno promesso interventi drastici e risolutivi nella lotta contro la mafia, soprattutto in Sicilia. Non possiamo dimenticare le promesse, i propositi, anche enfaticizzati, di una guerra al fenomeno mafioso.

Ieri sera ho provato una sensazione strana quando il Ministro di grazia e giustizia ci ha descritto l'ambiente che si creerà per effetto dei provvedimenti proposti, con gli uomini giusti finalmente garantiti, i mafiosi in fuga, dispersi all'orizzonte in cerca di una salvezza che la spada della legge non avrebbe più assicurato sul territorio dello Stato. Mi sembrava di essere diventato membro non di una assemblea di senatori, ma di una frotta di bambini che ascoltano la favola del nonno il quale racconta un possibile evento a cui saremmo destinati ad assistere.

Il nostro scetticismo di fronte a tutti questi propositi di ferma reazione - «questa è la volta buona!» - non ci fa dimenticare che una parte, forse la meno provveduta, della nostra opinione pubblica, è disposta ad accordare, per l'ennesima volta, forse, un credito a quello che il Governo si propone di fare. Proprio in relazione al rispetto che noi continuiamo ad avere per l'opinione pubblica (poichè, per noi il parlamentare deve continuamente ricordarsi dei cittadini e di ciò che essi pensano nel bene e nel male), ci apprestavamo, pur con tutte le riserve di cui ho parlato or ora, a dare un voto favorevole al provvedimento proposto dal Governo.

È venuta poi la posizione del voto di fiducia. Anche io, come diceva il senatore Misserville, ho dei dubbi su quel che ha affermato il ministro Martelli, cioè che non si tratta di dare la fiducia al Governo ma è una fiducia che riguarda il provvedimento che ci è stato sottoposto.

Non credo che ci si possa arrampicare sugli specchi; quando si pone la fiducia, non ci sono alternative: è fiducia a questo Governo. Noi riteniamo che questo Governo sia veramente debole e anche confuso. Ricordate l'esperienza che abbiamo fatto ieri: siamo passati da una mattinata positiva, in cui il Senato è stato in grado, trascinando probabilmente anche la Camera dei deputati, di varare l'istituzione della Commissione per le revisioni costituzionali, ad un pomeriggio convulso. Quando sono venuto qui alla riapertura dei lavori nel pomeriggio (poichè è da pochi mesi che sono in Parlamento) sono rimasto folgorato dallo stato di incertezza dei nostri organi e delle nostre strutture. Il Senato avrebbe infatti dovuto discutere di un provvedimento che era ancora in gestazione. Poi, sui nostri scranni sono arrivati dei *papier*, dei manelli di documenti in cui si faceva una fatica enorme a rintracciare il provvedimento sul quale dovevamo discutere e deliberare.

Ho avuto la sensazione – non so cosa abbiate pensato voi – di un regime che entra ormai sempre più frequentemente in collasso.

Non credo sia colpa del Senato ma dell'inefficacia, del carattere convulso dell'azione del Governo. Ed è proprio tenendo presente la natura, la struttura, il peso di questo Governo che il Gruppo che rappresento in Senato non voterà la fiducia, ma si esprimerà contro la fiducia a questo Governo. *(Applausi del Gruppo della Lega Nord. Molte congratulazioni)*

CAPPIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPIELLO. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, chi di noi, chi mai in questo paese potrà dimenticare le immagini strazianti e devastanti delle stragi di Palermo, di Capaci e quella di domenica scorsa di via D'Amelio?

Prima il giudice Falcone con la moglie, la magistrata Francesca Morvillo, e poi il giudice Borsellino, con le loro scorte ed i cittadini inermi, undici morti per mano della mafia in soli 56 giorni: sono davvero un numero spaventoso; sono davvero troppo per una democrazia effettiva.

Ma perchè proprio Falcone, perchè proprio Borsellino? Perchè questi magistrati con un impegno straordinario erano arrivati a troppe verità sulla mafia, sulla sua organizzazione, sui suoi programmi, sui suoi metodi di penetrazione nella società civile, in particolare quella siciliana, dove in intere città e paesi, in assenza di un vero Stato sociale, la mafia appunto costituiva e costituisce ancora oggi l'unica risposta ai troppi bisogni primari inascoltati dei suoi cittadini.

La mafia non li ha uccisi perchè simboli, ma perchè sapevano troppo, perchè avevano osato sfidarla e stavano intaccando interessi troppo alti. Una grande passione ha accomunato le loro vite: la ricerca della verità.

Ma, onorevoli colleghi, c'era il rischio che l'efferatezza che la mafia ha trasferito in queste azioni criminali avrebbe potuto condurci ancora una volta – come è avvenuto troppo spesso in passato – verso l'emotività e forse, ancor peggio, verso la rassegnazione. Invece, mai come questa volta sono stati e sono necessari occhi asciutti, nervi saldi ed una straordinaria lucidità di azione. Ecco che allora la replica dello Stato e del Governo non poteva che essere forte e determinata. Una replica che è stato il frutto di un lavoro comune tra Governo, Commissione Pisapia, Commissione giustizia e, prima ancora, Commissione antimafia e Corte costituzionale, ma che è stata moltissimo anche il frutto del lavoro di Giovanni Falcone nell'ambito della direzione generale degli affari penali. Ed è anche per questo, onorevoli rappresentanti del Governo, che i socialisti hanno guardato subito con grande interesse alla *ratio* del provvedimento, che è stata quella di impedire che gli esponenti delle bande mafiose per alcune farraginosità del processo o perchè sottoposte a benefici penitenziari di fatto incompatibili con la loro pericolosità od ancora perchè, con la loro condotta, troppo spesso si è attentato alla genuinità nella formazione delle prove, potessero di fatto piegare la giusta ricerca della verità.

Così come abbiamo subito condiviso la nuova disciplina sui pentiti, per i quali è prevista la possibilità di non presenziare al dibattimento, di essere custoditi in luoghi diversi dal carcere e di poter disporre di uno speciale programma di protezione: tutto questo per abbattere il muro dell'omertà.

Del resto, queste norme sui pentiti sono da oltre dieci anni in vigore negli Stati Uniti, dove hanno prodotto risultati di grande rilievo.

Abbiamo pienamente condiviso anche le norme sulle misure patrimoniali cautelari, quali la sospensione dell'amministrazione dei beni, il sequestro cautelare, la confisca dei patrimoni sospetti e non dimostrabili; misure, tutte queste, che sono finalizzate a colpire nel cuore la vera finalità della mafia: il potere economico.

Ma non ho nascosto al ministro Martelli che, per quanto riguarda il regime delle prove, abbiamo, come socialisti, molto apprezzato gli emendamenti approvati al primo testo dalla Commissione Pisapia, che ha molto opportunamente raccolto le osservazioni che tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, avevano formulato; testo poi ulteriormente emendato e perfezionato dagli emendamenti predisposti con grande accuratezza e con grande equilibrio dal relatore Pinto, facendo tesoro anche delle giuste istanze dell'avvocatura e della magistratura: penso in particolare alla corretta esigenza di conciliare, da un lato, la tutela della libertà dei singoli e, dall'altro, la difesa della collettività dall'aggressione mafiosa.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i fatti tragici che hanno colpito il paese, che hanno straziato Palermo, sono stati inferti anche e non dobbiamo dimenticarlo mai con una volontà profonda di ulteriore destabilizzazione del paese, un paese in obiettive difficoltà per una crisi della politica, per una crisi economica cui bisogna far fronte con drastiche misure per contenere il *deficit pubblico*, ma un paese che ha anche bisogno del rilancio della produttività e di contenere la disoccupazione che quest'anno al Nord ha sfiorato il 5 per cento ma che al Sud ha toccato ben il 17 per cento.

Ma il nostro paese, pur tra tante difficoltà di fronte a questa voglia di delegittimare tutto e tutti non si piegherà, e abbiamo cominciato a dimostrarlo. Le prime risposte istituzionali non si sono fatte attendere, e con grande senso di responsabilità abbiamo contribuito a dare al paese alcune certezze nei massimi livelli istituzionali. Penso all'elezione del Presidente della Repubblica e dei Presidenti della Camera e del Senato, alla costituzione del Governo, ma penso anche all'istituzione varata ieri da questa Assemblea della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Quanto, poi, alla necessità da più parti messa in luce di far venir meno connessioni tra ambienti della mafia e alcuni «pezzi» della politica, non possiamo che considerarla straordinariamente importante. Ma essa dovrà e potrà essere aggredita solo con iniziative coordinate e possibilmente frutto di una più ampia maggioranza. Penso alla revisione della disciplina del finanziamento dei partiti, in merito alla quale si potrebbero prevedere ad esempio contributi alla luce del sole, magari detassati. A tal proposito, sono appena rientrata da una

«quattro giorni» di *full immersion* alla convenzione del Partito democratico di New York, ove sono state, tra l'altro, richieste, proprio sul finanziamento dei partiti, norme ancora più sciolte e *liberal*; anche se il tutto ovviamente va considerato inserito in un sistema sicuramente diverso dal nostro perchè semplificato dalla presenza di due soli partiti. Penso poi alla revisione delle procedure di appalto, abrogando, ad esempio, uno degli strumenti della malapolitica come la revisione prezzi. E penso poi, ovviamente *in primis*, alla riforma elettorale.

Concludo, onorevoli colleghi, ribadendo il pieno e totale sostegno del Gruppo socialista al provvedimento oggi in esame. Invitiamo, però, fin da ora il Governo ad impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata anche sul versante del sociale. Non possiamo non sottolineare come la malavita organizzata prosperi proprio laddove più facilmente trova gregari tra i giovani disoccupati o manovalanza tra i minori che hanno abbandonato troppo presto persino la scuola dell'obbligo. A questo proposito, voglio riallacciarmi a quanto detto dal Presidente della Repubblica proprio all'ultima riunione del Consiglio superiore della magistratura ricordando il magistrato Paolo Borsellino circa l'obiettivo crisi di alcuni valori fondamentali. Ed anche per questo, come può oggi un lavoro anche onesto competere, proprio in assenza di valori e motivazioni, con i facili guadagni e la promozione sociale garantiti dalla criminalità organizzata?

Serve, quindi, da parte di tutti, nessuno escluso, un grande recupero di uno Stato di diritto, ma anche di uno Stato dei cittadini. Serve anche un grande recupero di etica, così come una reale e leale collaborazione tra tutte le istituzioni dello Stato. In passato troppi sono stati i conflitti che hanno contribuito a rendere meno efficace la lotta contro la criminalità organizzata. Questo è oggi un imperativo giuridico, come ha sottolineato molto opportunamente la Corte costituzionale intervenendo sul conflitto tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro di grazia e giustizia. E non vogliamo qui ricordare, se non brevemente, gli attacchi e le opposizioni che i giudici Falcone e Borsellino incontrarono nel loro lavoro da parte di alcuni magistrati nel Palazzo di giustizia a Palermo, definito allora «Palazzo dei veleni».

Ma questo non può che essere lo specchio del passato. Ora occorre che il mondo della magistratura ritrovi quella compattezza che seppe avere quando affrontò l'attacco del terrorismo. Anche allora il dolore era enorme e altrettanto forte era il senso di impotenza, ma seppe rispondere con grande unità.

Ricordo che allora Walter Tobagi ebbe l'intuizione - che probabilmente gli costò la vita - che i terroristi non erano samurai invincibili. Ora anche noi tutti in quest'Aula, così come nel paese, vorremmo poter dire ai cittadini di Palermo, a questa città straziata dalla mafia, che anche i mafiosi non sono samurai invincibili.

Credo che possiamo sperare, che possiamo farcela. Lo dicono i numerosi pentiti della mafia; lo dice la ripresa di quel movimento di opinione pubblica che la mafia ha tentato di contenere con la paura e l'efferatezza dei suoi crimini; lo dice la nuova consapevolezza presente nel paese che si può vincere se ciascuno di noi darà battaglia e farà fino in fondo il proprio dovere.



La strada è lunga, onorevoli colleghi, e lo sappiamo, ma solo se la percorreremo con grande senso di responsabilità, ed insieme, potremo dire che il sacrificio di tanti valorosi magistrati, di cittadini inermi, delle forze dell'ordine e - voglio ricordarlo - della giovane poliziotta Emanuela Loi non sarà stato vano.

Per tutti questi motivi, onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista sosterrà pienamente questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi del PSI e della DC)*.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la decisione annunciata ieri sera in quest'Aula dal Governo, di porre la questione di fiducia sul decreto-legge la cui conversione è al nostro esame interviene come una cesoia in un confronto parlamentare che pure è stato contraddistinto in Commissione, e per la parte per cui ci è stato dato di poterlo fare in Aula, non solo dalla comune coscienza dell'eccezionale gravità della situazione, ma anche dalla volontà di contribuire alla ricerca di soluzioni legislative le più adeguate nella lotta al gravissimo fenomeno mafioso.

È vero che l'onorevole ministro Martelli ha ieri sottolineato che questa decisione del Governo non comporta una fiducia politica, ma è piuttosto relativa alla speditezza dei nostri lavori.

Non voglio fare un processo alle intenzioni; sta di fatto tuttavia - e lo sottolineo - che tale decisione, come efficacemente ha affermato la collega Maisano Grassi, blocca il confronto di merito che era in corso sul testo e riporta le posizioni agli schieramenti parlamentari dati, rispetto ad un Governo nei confronti del quale - come è noto - la nostra posizione di opposizione è derivata e deriva dal nostro giudizio circa la sua inadeguatezza rispetto alla situazione.

Questo giudizio, voglio aggiungere (dato che si è voluto distinguere tra fiducia tecnica sul provvedimento e fiducia politica), non è contraddetto (anzi, a mio parere è per molti versi accentuato) dalle drammatiche vicende di Palermo.

È vero che nel suo intervento di ieri sera, non senza efficacia, il ministro Martelli ha sottolineato quale nuova coscienza si sia prodotta nel paese relativamente alla lotta alla mafia. Non a caso, e significativamente anche il Presidente della Repubblica ha parlato di una nuova Resistenza.

E questa coscienza - mi rivolgo al senatore Miglio - deriva dal fatto che avvertiamo, e sempre più i cittadini della nostra Repubblica avvertono, che la mafia è una ferita nazionale alla coscienza, alla sicurezza, alla stabilità democratica del paese. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*. Senatore Miglio, non è un problema di guerra tra territori.

Ebbene, se è vero, come è vero, che una nuova coscienza si è prodotta in relazione al fenomeno mafioso, questa coscienza ha significative e per molti versi straordinarie manifestazioni proprio in Sicilia, la terra più colpita, da parte di chi non cede ai ricatti, di chi manifesta

per la democrazia: onorevole Ministro, attraverso essa si esprimono anche (e non potrebbe essere diversamente) una valutazione severa e aspra da parte dell'opinione pubblica e di importanti settori della magistratura e, drammaticamente, dall'interno stesso delle forze dell'ordine e una coscienza critica che esigono - lo dico con tutta chiarezza - non gesti legislativi, ma efficacia e coerenza di comportamenti. Noi non rifiutiamo il confronto, le responsabilità sugli aspetti legislativi; però, onorevole Mancino, vorrei porle quattro interrogativi concreti che non riguardano davvero l'inadeguatezza delle norme.

Il primo interrogativo riguarda la cattura dei latitanti: che cosa vietava, indipendentemente dalle norme (non a caso, l'avevamo chiesto tramite un'interpellanza già da tempo, prima dei drammatici fatti degli ultimi giorni), che si procedesse in modo adeguato e con strutture adeguate per garantire la cattura dei latitanti?

Mi domando poi che cosa impedisse che una collocazione più adeguata dei *boss* mafiosi nelle carceri venisse compiuta senza attendere il nuovo dramma dell'uccisione del giudice Borsellino. Nessuna norma di legge lo ostacolava. Mi domando inoltre cosa impedisse mentre, al contrario, tutto obbligava e responsabilizzava il Governo ad applicarli, di attuare i decreti che a suo tempo, in modo responsabile e costruttivo, pur con una dialettica di posizioni anche da parte nostra, il Parlamento aveva convertito in legge e che riguardano sia il coordinamento delle forze dell'ordine, sia l'istituzione della superprocura. Voglio qui ribadire (ieri giustamente il collega Brutti lo ha sottolineato) il nostro atteggiamento critico rispetto alla norma sulla riapertura dei termini, che costituisce l'aspetto più grave; ma quale che sia il giudizio per noi negativo sulla questione della riapertura dei termini, ad essa si giunge proprio perchè non è stato ancora risolto, dopo mesi (mentre si sarebbe dovuto procedere *tempestivamente*), il *problema della nomina* del responsabile della superprocura.

Mediti il Governo sul documento per molti versi drammatico dei sostituti procuratori di Palermo, di cui abbiamo avuto stamattina notizia e che il Consiglio superiore della magistratura discuterà martedì. In tale documento si ribadisce quanto mi risulta che non da oggi i procuratori di Palermo manifestano, e cioè un senso di solitudine, di non sostegno, di inadeguatezza degli strumenti per la loro azione.

Se è vero, dunque, quel che ha detto ieri il ministro Martelli con molta efficacia sul dovere di dare una risposta e se è vero che anche noi che siamo all'opposizione a questo dovere non ci siamo sottratti e non ci sottrarremo, esso tuttavia riguarda in primo luogo la necessità di un'autentica svolta nei comportamenti concreti e quotidiani del Governo nella lotta alla mafia. Senza dubbio, ripeto, il dovere di una risposta non riguarda solo la maggioranza di Governo, ma ogni forza democratica, ogni coscienza civile.

Pur essendo già nota la nostra posizione, ribadisco che ci riconosciamo in pieno nell'appello che con tanta autorevolezza e sobrietà il Capo dello Stato ha rivolto al paese relativamente alla necessità di un'azione e di un impegno comuni.

Proprio perchè in quell'appello ci riconosciamo, è con quello spirito che abbiamo affrontato la discussione per la conversione in legge del decreto-legge. L'abbiamo affrontata - mi si consenta di usare

questo termine - laicamente, senza preconcetti o pregiudizi; ma non solo. Siamo consapevoli che su alcune di quelle norme - penso, in particolare, alle norme relative ai pentiti - c'è il segno del lavoro, prima ancora che del sacrificio della vita, di uomini come Falcone e Borsellino. E lo dico in questa mattinata drammatica, in cui si riapre la ferita con i funerali del giudice Borsellino.

Ci siamo battuti, certo, contro norme che abbiamo ritenuto e riteniamo tuttora errate; e lo abbiamo fatto non per eccesso di garantismo, ma perchè le giudichiamo inefficaci. Mi riferisco, in particolare, alla norma sul fermo di polizia. Quando ci siamo trovati al cospetto di quella norma abbiamo sempre non solo detto no, ma anche contrapposto soluzioni che riteniamo realmente utili e praticabili, proprio perchè anche noi, come il ministro Martelli, cerchiamo di partire sempre dalla centralità dell'esperienza. Ma soprattutto - come efficacemente ricordava il collega Brutti ieri sera - abbiamo posto l'accento, non senza qualche importante successo, sulla necessità di rendere più forti e incisive le misure realmente innovative, parzialmente contenute in questo decreto-legge: penso agli strumenti tesi ad incidere sui beni dei mafiosi e alla norma, introdotta nel dibattito in Commissione, contro le collusioni politiche, vale a dire contro gli inquinamenti mafiosi del voto.

Poichè così complessa ed articolata era la situazione, anche il nostro giudizio è stato articolato. In verità, in questo testo, su cui il Governo ha posto la fiducia, c'è il disegno del confronto parlamentare positivo portato avanti in Commissione e del lavoro svolto dalla Commissione Pisapia; c'è anche il segno delle critiche emerse dal mondo giudiziario e forense, oltre che da quello delle forze dell'ordine. Ma in pari tempo c'è il segno di una linea incerta e confusa della maggioranza, fino all'arroganza - voglio ribadirlo - dell'articolo 11-bis, che, è vero, per fortuna è stato espunto. Il fatto stesso che sia stato proposto e sia arrivato fino alle soglie di quest'Aula resta emblematico nella sua gravità.

È vero: contro quella proposta si è levata una protesta molto ampia, che non è solo - voglio sottolinearlo - del mondo dell'informazione e in nome della libertà dell'informazione, ma che è anche in nome della indivisibilità della libertà. Quella norma è stata cancellata. L'onorevole Martelli ha detto che ne bastava la lettura per esserle contro. Sono d'accordo, ma sta di fatto che quella norma è stata proposta. Non mi interessa quale gioco, più o meno estemporaneo, ci fosse dietro; mi interessa affermare che è grave che ciò sia accaduto. (*Applausi del Gruppo del PDS*).

Per questo, onorevole Presidente, onorevole Ministro, concludo dicendo che mentre ribadiremo con il nostro voto la sfiducia nei confronti dell'attuale compagine governativa, proseguiamo nell'altro ramo del Parlamento l'azione per rendere questo provvedimento più efficace ed adeguato possibile. In pari tempo, incalzeremo il Governo nella verifica della sua attuazione e anche - aggiungo - di una corretta ed utile interpretazione delle norme, che pure sono state modificate. Mi riferisco, in particolare, a quella sui benefici carcerari: guai a noi se venisse interpretata in modo tale da vanificare norme previste dal

nostro ordinamento, e che devono assicurare una vita serena in un settore così delicato e difficile per il paese come quello delle carceri.

Nessuna strada - come diceva ieri il collega Brutti - lasceremo *intentata per contribuire ad una battaglia adeguata nella lotta alla mafia*. Non può attenuarsi l'impegno di nessuno e certo non si attenuerà il nostro.

Uno dei dati positivi del provvedimento, cui abbiamo dato il nostro contributo e su cui ci rammarichiamo vivamente che non sia possibile esprimere un giudizio obiettivo nel voto, dal momento che su di esso è calata la mannaia della fiducia, è rappresentato dal fatto che con l'emendamento del Governo viene immediatamente ricostruita, con poteri pari a quelli precedenti, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, una Commissione che ha rappresentato un momento alto dell'impegno delle istituzioni democratiche nella lotta alla mafia.

L'impegno parlamentare, come si concreterà nella Commissione antimafia, è uno dei segnali della nostra volontà di contribuire per via democratica a questa lotta. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Molte congratulazioni).*

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà la fiducia al Governo.

La mancanza di tempo non ha nemmeno appannato la capacità del senatore Pinto di svolgere una relazione completa, precisa e puntuale sul decreto-legge al nostro esame. Basterebbe perciò riferirsi ad essa per annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana, così come sarebbe sufficiente richiamare il brillante intervento del collega Bargi per rendere superflua una lunga dichiarazione di voto. Ho però la consapevolezza che sono necessarie alcune considerazioni perchè, in momenti come questi, ciascuno deve manifestare il proprio pensiero e delineare con precisione di contorni la posizione sua e del Gruppo al quale appartiene.

È giustamente stato detto e scritto che siamo in stato di guerra. Ma, altrettanto giustamente, è stato puntualizzato che non è opportuno nè democratico conferire ai mafiosi la patente di belligeranti. Non la conferimmo ai terroristi, le cui azioni erano dettate da una sua pur aberrante ideologia e non possiamo conferirla ora a criminali che perseguono solo il crudele obiettivo del più delittuoso interesse personale o di «famiglia». Dobbiamo prendere però atto che la mafia comunque opera il tentativo di destabilizzare lo Stato nelle sue articolazioni centrali e periferiche. Dobbiamo prendere atto che per questa opera di destabilizzazione i mafiosi diventano nemici dello Stato. È stato scritto su «La Stampa» di Torino del 22 luglio scorso che se un gruppo di criminali si pone fuori dallo Stato e contro di esso, se essi cessano volontariamente di esserne cittadini per divenirne nemici, cessa anche qualsiasi obbligazione nei loro confronti da parte dello

Stato. Non siamo a questo. Abbiamo però il dovere di evitare che la gente, le forze dell'ordine, i magistrati possano nutrire il dubbio, anche se annidato solo nei punti più reconditi della coscienza, che lo Stato sia impotente, che lo Stato possa soccombere. Occorrono perciò una risposta forte delle istituzioni e quella unità alla quale il Presidente della Repubblica, dal suo posto di alta responsabilità, ci richiama.

Oggi i dettagli non debbono dividerci. È ora di porre al bando differenze e sofismi dipendenti da posizioni di parte, per affermare che la mafia può essere sconfitta, perchè è contro la democrazia, contro la libertà, contro la persona. Può e deve essere sconfitta perchè è contro l'ordinamento giuridico dello Stato, per il quale tutto deriva da un elemento primario irriducibile ed insostituibile, dalla persona umana, senza di cui lo stesso diritto non avrebbe senso, nè possibilità di vita.

Dire persona umana è dire soggetto di diritti, con la conseguenza che ogni persona porta con sé fin dalla nascita diritti originari, permanenti, invulnerabili, che non possono essere coartati o limitati da azioni violente, operate da singoli criminali o da organizzazioni criminali. Questi diritti lo Stato deve proteggere e questi diritti possono trovare una migliore tutela cercando di consentire il massimo dell'efficienza della giustizia soprattutto nella lotta contro la criminalità organizzata, nella consapevolezza che quest'ultima marcia spedita e non ci consente pause o ritardi.

È nel ricordo di tutti la visione apocalittica delle due stragi di Capaci e di Palermo che hanno registrato la morte di due fedeli servitori dello Stato, di due giudici da sempre impegnati in prima linea, la cui opera dobbiamo proseguire per non rendere inutile il loro sacrificio.

Ma non sono queste stragi che hanno determinato la emanazione del decreto n. 306; ne hanno solo accelerato l'approvazione. Una modifica dell'equilibrio normativo del nuovo codice di procedura penale era infatti diventata necessaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale. Certo, non ci nascondiamo il peso delle ultime vicende delittuose, che hanno reso non più eludibili risposte pronte ed efficaci e più impellente il conferimento di strumenti adeguati alle forze dell'ordine e alla magistratura, delle cui indicazioni, oltre che delle indicazioni della Commissione antimafia, si è tenuto conto nell'elaborazione del decreto-legge al nostro esame e soprattutto nella sua nuova stesura, alla quale un rilevante contributo hanno fornito la Commissione Pisapia e la Commissione giustizia, che si è sobbarcata un enorme lavoro, nella consapevolezza di tutti i Gruppi politici presenti che era opportuno far presto, senza frapporte intralci.

Il Gruppo della Democrazia cristiana ha compiuto tutto intero il suo dovere, con il relatore e gli altri componenti, senza chiusure ma aperto al confronto; conscio della responsabilità che gli compete quale Gruppo di maggioranza, ma anche aperto ad allargare l'area del consenso.

Senza la presa di coscienza della necessità della risposta, senza questa disponibilità non sarebbe stato possibile, in così poco tempo, pur se caratterizzato da un lavoro faticoso, arrivare oggi alla discussione in Aula del decreto-legge. Consentitemi, senza falsa retorica, di ringraziare anche il presidente Riz per la capacità con la quale ha

diretto i lavori in Commissione. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI e dai senatori della SVP e dell'Union Valdotaïne del Gruppo misto).*

Siamo convinti che fosse necessario apprestare una diversa disciplina processuale che rispondesse alle esigenze delle indagini e della formazione della prova nei processi contro la criminalità organizzata. Siamo convinti che dobbiamo muoverci all'interno della Costituzione, ma anche all'interno del processo accusatorio. Nessun diritto di libertà, nessun diritto costituzionalmente protetto è stato compromesso o limitato: sia chiaro questo e sia chiaro a tutti.

Siamo convinti del ruolo importante che devono svolgere la DIA e la Procura generale antimafia, ruolo che è stato magistralmente illustrato dai Ministri dell'interno e della giustizia.

Siamo infine convinti, decisamente convinti, che la lotta alla mafia non deve portare alla criminalizzazione di una o più regioni, le cui popolazioni sono per la stragrande maggioranza oneste e laboriose e sono solo vittima di una criminalità che lo Stato ha il compito di debellare. Solo la mancanza di sensibilità giuridica, oltre che politica, può far pensare che per queste stesse popolazioni possa essere approntato un codice speciale, soprattutto se si tiene conto che la mafia purtroppo interessa tutte le regioni e non solo la Sicilia. Come è stato detto, è un problema nazionale che non può essere circoscritto. In queste regioni, come in tutte le altre regioni del nostro paese, devono essere garantiti il diritto alla vita ed alla libertà dei cittadini e il diritto alla conservazione delle istituzioni.

Non possono e non debbono trovare garanzia i diritti dei mafiosi. Questo giustifica le limitazioni dell'applicazione di alcuni benefici per i detenuti mafiosi che rifiutano ogni collaborazione con la giustizia. Noi siamo coscienti che ogni norma è perfettibile e può trovare perfezionamento anche a seguito di sperimentazioni, ma apprezziamo lo sforzo che il Governo ha fatto anche con le sue proposte di modifica migliorative, facendosi carico dell'elaborazione di una risposta rapida ed efficace alla domanda di giustizia contro la criminalità organizzata.

Noi siamo convinti che la lotta alla mafia si combatte su molti fronti e che non è sufficiente solo una modifica legislativa per debellare questa malapianta, ma siamo anche convinti che la lotta non può trovarci incerti o dubbiosi. Di fronte a questa tragedia - ha affermato il Presidente della Repubblica - diventano piccole ed esangui certe nostre questioni che paiono insuperabili.

Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana apprezza l'opera del Governo per la sua azione contro la criminalità organizzata, per la tutela delle libertà e delle istituzioni. Raccoglie e fa proprio, rilanciandolo in questa Aula, l'appello del Presidente della Repubblica all'unità per salvare la nostra democrazia e vota con fiducia a favore del Governo e del decreto-legge al nostro esame, confermando l'impegno di fare tutto intero il proprio dovere per la difesa e lo sviluppo della vita democratica nel nostro paese. *(Applausi dai Gruppi della DC e del PSI e dai senatori della SVP del Gruppo misto. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto sono così terminate. Dobbiamo ora procedere alla votazione nominale.

Onorevoli colleghi, raccogliendo preoccupazioni e osservazioni emerse nel corso dell'ultima votazione effettuata in Aula per appello nominale, ho disposto che in via sperimentale i senatori chiamati ad esprimere il proprio voto sfilino sotto il banco della Presidenza, esprimendo ad alta voce il voto stesso. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

Ciò consentirà ai colleghi segretari di prenderne atto con chiarezza, in modo da evitare quelle ombre che talvolta si sono addensate in passato.

In secondo luogo, prego i colleghi di trattenersi in Aula, perchè dopo la votazione sulla fiducia si svolgeranno la discussione e la votazione sul parere della 1<sup>a</sup> Commissione in ordine ai presupposti costituzionali e legislativi del decreto-legge recante finanziamenti della spesa sanitaria.

### **Richiamo al Regolamento**

SPERONI. Domando di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mentre sono pienamente d'accordo sulla proposta di utilizzare un diverso modo di votazione rispetto all'ultima volta, che è stata anche la prima in questa legislatura, in cui si è votata sulla fiducia al Governo, debbo invece dissentire sulla procedura da lei prospettata, in quanto non è conforme al Regolamento e nemmeno alla prassi.

Chiedo invece, proprio per assicurare quella chiarezza da lei stesso e, credo, dalla maggior parte di noi auspicata, di utilizzare quanto è già previsto dal Regolamento: il voto con la scheda elettronica. È scritto chiaramente nel Regolamento e non è suscettibile di differenti interpretazioni, per cui non vedo perchè si debba instaurare una prassi che non esiste e che non è prevista dal Regolamento.

PRESIDENTE. Intanto, senatore Speroni, vi è un dato tecnico: l'impianto elettronico non regge continuamente in funzione per un'ora e mezza.

In secondo luogo, non avevo proposto di violare il Regolamento, ma, raccogliendo le osservazioni di molti Gruppi, di procedere in via sperimentale a un tipo di votazione del genere. È evidente che se essa raccoglierà il consenso di tutti, faremo il corrispondente adeguamento regolamentare.

Manterrei perciò l'idea di effettuare la votazione nel modo da me proposto in via sperimentale.

### **Ripresa della discussione**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2, presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia.

### Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2, presentato dal Governo; interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no; coloro i quali intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, a causa di inderogabili impegni, i senatori Mancino, Visco e Cocciu. Ne hanno facoltà. *(I senatori Mancino, Visco e Cocciu esprimono il proprio voto).*

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale

*(È estratto a sorte il nome del senatore Doppio).*

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Doppio.

DONATO, segretario, fa l'appello.

*(Scambio di battute, durante l'appello, fra il senatore Cappuzzo e il senatore Miglio).*

CAPPUZZO. Senatore Miglio, lei offende la storia!

MIGLIO. E lei offende l'intelligenza. *(Vive proteste dal centro e dalla destra. Repliche dal Gruppo della Lega Nord).*

*(Scambio di apostrofi e invettive tra i senatori dei Gruppi del MSI-DN, del PSI e della DC ed i senatori del Gruppo della Lega Nord. Il senatore Cappuzzo scandisce ripetutamente le parole: «Viva l'Italia!». Forte agitazione. Ripetuti richiami del Presidente).*

PONTONE. Italia, Italia!

COVATTA. Cacciate fuori gli energumani da questa Assemblea! Fuori dal Senato! *(Vivissime proteste dei senatori del Gruppo della Lega Nord, che scendono nell'emiciclo).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che siamo in sede di votazione.

Invito i senatori Questori a dividere le parti. Evitate lo scontro fisico, che è indegno di un Parlamento! *(I senatori Questori, coadiuvati dai commessi, riportano l'ordine in Aula).*

*Rispondono sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Andreotti, Azzarà, Baldini, Ballesi, Bargi, Bernassola, Bernini, Biscardi, Bonferroni, Boniver, Bono Parrino, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Cocciu,



Coco, Colombo, Colombo Svevo, Compagna, Condorelli, Conti, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Creuso, Cusumano,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dipaola, Donato, Doppio, Dujany,

Fabbri, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl, Fogu, Fontana Albino, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giorgi, Giovanniello, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Innocenti, Inzerillo,

Jervolino Russo,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,

Maccanico, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Martinazzoli, Mazzola, Meo, Merloni, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Napoli,

Orsini,

Paire, Parisi Francesco, Pavan, Perina, Piccoli, Pinto, Pischetta, Pistoia, Postal, Pulli, Putignano,

Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo.

Saporito, Scevarolli, Scheda, Sellitti, Struffi,

Tani, Taviani, Triglia,

Vitalone, Vozi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso.

*Rispondono no i senatori:*

Alberici, Andreini, Angeloni,

Bacchin, Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Bodo, Boffardi, Boldrini, Boratto, Borroni, Bosco, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli,

Cannariato, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Chiaromonte, Condarcuri, Cossutta, Crocetta,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Paoli, Dionisi,

Fagni, Ferrara Vito, Forcieri, Franchi,

Galdelli, Gianotti, Giollo, Giovanelli, Giovanolla, Grassani, Guertzoni, Guglieri

Icardi,

Lama, Leoni, Libertini, Londei, Lopez, Loreto,

Maisano Grassi, Manara, Mancuso, Manfroi, Manna, Marchetti, Masiello, Meriggi, Mesoraca, Miglio, Migone, Minucci Adalberto, Molinari,

Nerli, Nocchi,

Ottaviani,

Pagano, Pagliarini, Parisi Vittorio, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelletta, Pellegatti, Pellegrino, Percivalle, Perin, Pezzoni, Piccolo, Pierani, Pinna, Pisati, Preioni, Procacci,

Ranieri, Rocchi, Rognoni, Roscia, Roveda,

Salvato, Salvi, Sartori, Scaglione, Scivoletto, Smuraglia, Speroni, Sposetti, Staglieno, Tabladini, Taddei Blenda, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Vinci, Visco, Zilli, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Anesi, Bo, Cutrera, Genovese, Leone, Picano, Pierri, Pizzo, Rabino, Santalco, Torlontano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).*

#### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti . . . . .	269
Maggioranza . . . . .	135
Favorevoli . . . . .	163
Contrari . . . . .	106

**Il Senato approva.**

*(Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dai banchi del Governo).*

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli altri emendamenti presentati.

**Deliberazione sul parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale» (482)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla prima Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo

comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, recante finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

Il parere della 1ª Commissione permanente è stato espresso ieri ed è favorevole al riconoscimento della sussistenza di tali presupposti e requisiti.

Successivamente, dal prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Ricordo che potranno prendere la parola dopo l'illustrazione del parere, non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore per illustrare il parere espresso dalla 1ª Commissione.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, sostituisco il collega Acquarone e richiamo le argomentazioni che sono state ampiamente riportate nel resoconto della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ruffino e dichiaro aperta la discussione.

Ricordo che potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, nel corso del dibattito in 1ª Commissione sui presupposti di cui all'articolo 78, terzo comma, del nostro Regolamento, lo stesso relatore, senatore Acquarone, aveva espresso alcune perplessità in ordine alla sussistenza dei requisiti relativamente a taluni punti del decreto-legge, non già in relazione al comma secondo dell'articolo 77 della Costituzione, bensì in ordine al terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Secondo tale norma - lo ricordo - i decreti-legge debbono avere carattere di omogeneità.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

(Segue SPERONI). Questo carattere di omogeneità è stato recentemente ribadito con un ordine del giorno votato proprio dalla nostra Assemblea.

Ora, andando ad esaminare partitamente questi punti, rilevo che il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'intero articolo 6 del decreto-legge n. 343 non sono omogenei in quanto l'intero provvedi-

mento attiene al finanziamento della maggior spesa sanitaria, mentre queste norme si riferiscono ad altre fattispecie e non rientrano pertanto nei canoni stabiliti dalla legge n. 400.

Per tale motivo, insieme con altri colleghi, ho raccolto il prescritto numero di firme e chiedo ora di votare separatamente i presupposti, di cui all'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, per quanto attiene ai commi secondo e terzo dell'articolo 5 e all'intero articolo 6 del testo a noi sottoposto e a nome dei colleghi Bodo, Bosco, Boso, Guglieri, Leoni, Manara, Manfroi, Miglio, Ottaviani, Pagliarini, Percivalle, Perina, Pisati, Preioni, Roscia, Roveda, Scaglione, Speroni, Staglieno, Tabladini e Zilli chiedo che la votazione sia fatta con il metodo nominale.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. I colleghi conoscono la posizione che noi abbiamo sui decreti-legge; qui si tenta continuamente di forzare l'Aula sul merito anche del decreto-legge e noi per questo motivo non parteciperemo al voto.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, intervengo soltanto per puntualizzare, in risposta alle osservazioni critiche del collega Speroni, che le norme criticate conseguono comunque una riduzione della spesa sanitaria e pertanto sono omogenee al provvedimento. Questo è il punto fondamentale.

Ricordo poi, per la verità, che è vero che il terzo comma dell'articolo 15 della legge n. 400 parla di decreti-legge omogenei, però nella gerarchia delle fonti non vi è dubbio che il decreto-legge e la legge abbiano lo stesso valore.

Comunque queste sono osservazioni che devono attenere al merito. Confermo pertanto il parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

SPERONI. Domando di parlare. (*Proteste dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Lei ha già parlato, senatore Speroni, (*Interruzione del senatore Speroni*) il relatore può intervenire quando lo ritiene opportuno.

Allora, poichè è stata avanzata la richiesta di una votazione nominale, si procederà mediante procedimento elettronico. Decorrono pertanto da questo momento i venti minuti dal preavviso previsti dal Regolamento all'articolo 119, primo comma.

Suspendo pertanto per venti minuti la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 13,35*).

Ricordo che il prescritto numero di senatori ha avanzato la richiesta che, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente in ordine all'intero testo del decreto-legge n. 343 sia sottoposto al voto dell'Assemblea con il metodo nominale con scrutinio simultaneo.

È stato altresì richiesto che tale votazione avvenga per parti separate, nel senso di porre innanzitutto ai voti il parere relativo ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, quindi il parere relativo all'articolo 6 e infine, il parere relativo alla restante parte del decreto. Ricordo che il parere dalla 1ª Commissione è favorevole sull'intero testo.

Senatore Speroni, mantiene tale richiesta?

SPERONI. Signor Presidente, la mantengo.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 343.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Angeloni, Azzarà,  
Baldini, Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni, Bonferroni,  
Bono Parrino, Borroni, Bratina, Brescia, Bucciarelli, Butini,  
Cabras, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Castiglione, Chiarante, Chiaromonte, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Compagna, Conti, Covatta, Coviello, Creuso,  
D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Donato, Doppio, Dujany,  
Fabbri, Fanfani, Favilla, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Franchi, Franza, Frasca,  
Galuppo, Gava, Giacobuzzo, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerzoni, Innocenti,  
Ladu, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi,

Maisano Grassi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meo, Merloni, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore, Murmura, Napoli, Nerli, Orsini, Pagano, Paire, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Piccoli, Pinto, Pischedda, Pistoia, Postal, Procacci, Pulli, Radi, Rapisarda, Ricci, Riviera, Riz, Rocchi, Rognoni, Romeo, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Salvi, Scheda, Sellitti, Smuraglia, Struffi, Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Triglia, Vitalone, Vozzi, Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso.

*Votano no i senatori:*

Bodo, Bosco, Boso, Guglieri, Leoni, Manara, Manfroi, Miglio, Ottaviani, Pagliarini, Percivalle, Perin, Pisati, Preioni, Roveda, Scaglione, Speroni, Staglieno, Tabladini, Zilli.

*Sono in congedo i senatori:*

Anesi, Bo, Cutrera, Genovese, Leone, Picano, Pierri, Pizzo, Rabino, Santalco, Torlontano.

### Risultato di votazione

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 343.

Senatori presenti . . . . .	166
Senatori votanti . . . . .	165
Maggioranza . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	20

**Il Senato approva.**

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente all'articolo 6 del decreto-legge n. 343.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, siamo nel corso di una votazione, lei non può chiedere la parola, salvo che per questioni attinenti alla votazione stessa. Quello che lei ha da dire riguarda la votazione?

SPERONI. Sì.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, ha facoltà di parlare.

SPERONI. Pochi minuti fa il presidente Spadolini ha detto che l'impianto elettronico non funzionava. Vorrei sapere se nel frattempo è stato sistemato. *(Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE. L'impianto funzionava e funziona.

Senatore Speroni, collabori per cortesia. Intende mantenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo?

SPERONI. Sì.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione.

*(Segue la votazione)*.

*Votano sì i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Angeloni, Azzarà,  
Baldini, Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni, Bonferroni,  
Bono Parrino, Borroni, Bratina, Brescia, Bucciarelli, Butini,  
Cabras, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Castiglione, Chiarante, Chiaromonte, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Coco,  
Colombo, Compagna, Conti, Covatta, Coviello, Creuso,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Donato, Doppio, Dujany,  
Fabbri, Fanfani, Favilla, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Fogu, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Franchi, Franza, Frasca, Galuppo, Gava, Giacobuzzo, Giorgi, Giovanelli, Giovanniello, Giovannola, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guerzoni, Innocenti,  
Ladu, Lazzaro, Leonardi, Lobianco, Lombardi,  
Maisano Grassi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Martinazzoli, Masiello, Mazzola, Meo, Merloni, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Daria, Montini, Montresori, Muratore, Murmura,  
Napoli, Nerli,  
Orsini,  
Pagano, Paire, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Pezzoni, Piccoli, Pinto, Pischedda, Pistoia, Postal, Procacci, Pulli,  
Radi, Rapisarda, Ricci, Riviera, Riz, Rocchi, Rognoni, Romeo, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,  
Salvi, Scheda, Sellitti, Smuraglia, Struffi,  
Tani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Triglia,  
Vitalone, Vozzi,  
Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zecchino, Zito, Zoso.

*Votano no i senatori:*

Bodo, Bosco, Boso,  
Guglieri,  
Leoni,  
Manara, Manfroi, Miglio,  
Ottaviani,  
Pagliarini, Percivalle, Perin, Pisati, Preioni,  
Roveda,  
Scaglione, Speroni, Staglieno,  
Tabladini,  
Zilli.

*Si astiene il senatore:*

De Giuseppe.

*Sono in congedo i senatori:*

Anesi, Bo, Cutrera, Genovese, Leone, Picano, Pierri, Pizzo, Rabino, Santalco, Torlontano.

### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla



sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente all'articolo 6 del decreto-legge n. 343.

Senatori presenti . . . . .	167
Senatori votanti . . . . .	166
Maggioranza . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	145
Contrari . . . . .	20
Astenuti . . . . .	1

**Il Senato approva.**

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Indico infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente alle parti restanti del decreto legge n. 343.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

*(Prima che il Presidente proclami il risultato della votazione alcuni senatori lasciano l'Aula dopo avere espresso il proprio voto).*

Onorevoli colleghi, qualcuno ha estratto la propria tessera prima che fosse accertato il risultato della votazione, per cui dobbiamo ripeterla. Mi dispiace, ma dobbiamo procedere con la massima correttezza. Invito i colleghi a rientrare in Aula.

La scheda di votazione non va ritirata prima che la votazione sia del tutto conclusa.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Desidero rinunciare alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo. *(Applausi).*

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti il parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente alle parti restanti del decreto-legge n. 343.

**È approvato.**

**Per fatto personale**

CROCETTA. Domando di parlare. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, quando chiedo la parola al solito qualcuno grida, facendo il prepotente.

Tra l'altro, non faccio perdere tempo ai colleghi, poichè parlando per fatto personale lo faccio a fine seduta, di modo che coloro che vogliono ascoltare possono ascoltare, mentre coloro che se ne vogliono andare se ne possono anche andare, e si accomodino.

Quindi non riesco proprio a capire la prepotenza che viene da parte di alcuni nell'intervenire.

Ieri, quando ho chiesto la parola per un mio diritto di parlamentare, per un richiamo al Regolamento, alcuni prepotenti volevano che non parlassi. Dinanzi alla prepotenza ho usato una frase forte: invece di chiamarli prepotenti li ho chiamati mafiosi.

Avendo usato una frase forte, me ne scuso nei confronti dei colleghi. (*Applausi*).

Però un altro collega, di parte opposta, ha usato nei miei confronti una frase molto pesante, definendomi un *killer*.

A questo collega chiedo di sapere dove mi ha visto fare il *killer*, in quale occasione e se gli risulta che nei miei confronti ci siano degli addebiti in tal senso. Se non è così, però, il collega deve scusarsi, così come io mi sono scusato per aver definito impropriamente mafiosi dei colleghi che nei miei confronti assumevano un comportamento prepotente. Avrei dovuto infatti limitarmi a definirli prepotenti poichè non mi permettevano di utilizzare una mia prerogativa di parlamentare. A mia volta chiedo ragione al collega Conti che, come risulta dal resoconto della seduta, ha pronunciato una frase ingiuriosa nei miei confronti.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io non ho bisogno, signor Presidente, di chiedere scusa. Nel clamore infatti deve essere stata capita solo una parola dell'intera frase da me pronunciata. A seguito del richiamo del presidente Spadolini a non muovere accuse generiche e a fare i nomi, io avevo soltanto voluto dire che spesso rivolgendo accuse generiche si finisce per dare forza e armare i *killers*; la definizione comunque non era rivolta al senatore Crocetta.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La prego, senatore Crocetta, ora lasci parlare me. Abbiamo avuto una spiegazione e le scuse, non è invece possibile un contraddittorio. Lasci solo aggiungere al Presidente che affermazioni di tale natura non vanno mai fatte e che in quest'Aula tutti dobbiamo

mostrare il massimo rispetto. La sua dichiarazione resterà agli atti, come anche quella del collega Conti.

CROCETTA. Ma io le ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ma non ha il diritto di farlo. Cosa deve aggiungere? Ha già esposto il suo pensiero.

CROCETTA. Io ho il diritto di parlare per dire se sono soddisfatto o meno.

PRESIDENTE. Allora dichiari semplicemente se è soddisfatto o se non lo è.

\* CROCETTA. Desidero però motivare questa mia dichiarazione. Mi sembra invece che lei, Presidente, dimostri premura e che voglia chiudere una vicenda di questo tipo senza che ci sia un chiarimento reale.

Un momento fa, a quattr'occhi, il collega Conti è venuto a dirmi che non aveva assolutamente usato quell'espressione. Se invece mi avesse detto quanto ha testè dichiarato in Aula, io non lo avrei considerato un chiarimento. Il collega Conti invece ora si trincerava dietro un giro di parole che dimostrano però come egli abbia usato la parola *killer*. Visto che è così, domando al collega di essere chiaro, gli domando di spiegare se mi definisce o no così, altrimenti chiederò un giurì d'onore.

PRESIDENTE. Non dobbiamo fare un contraddittorio. Le cose sono state chiarite e precisate. Rimangono a verbale e mi pare che abbiamo superato il caso.

CROCETTA. Io chiedo un chiarimento.

CONTI. Io voglio confermare, anche rispetto alla spiegazione che ho offerto poco fa in privato al collega, che non ho inteso definirlo un *killer*. Ho detto solo, e lo ripeto, che con accuse generiche si armano i *killers*. La mia era una considerazione di carattere generale.

PRESIDENTE. Il fatto personale si intende così concluso.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e della interrogazione pervenute alla Presidenza.

PICCOLO, *segretario, dà annunzio della interpellanza e della interrogazione pervenute alla presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 28 luglio 1992**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 28 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta dei documenti:

1. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1992 (*Doc. VIII, n. 12/X*).
2. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1990 (*Doc. VIII, n. 11/X*).

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato alla seduta n. 22**Testo del disegno di legge n. 328**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

**Testo del decreto-legge n. 306**

## TITOLO I.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE  
E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE

## CAPO I.

## PROVE

## Articolo 1.

*(Testimonianza indiretta. Falso testimone)*

1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.».

2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale è soppresso.

## Articolo 2.

*(Esame di persona imputata in un procedimento connesso)*

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.»;

b) nel comma 5, le parole «dagli articoli 194, 195 e 499» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 194, 195, 499 e 503».

2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso*»;

b) il comma 1 è soppresso;

c) nel comma 2, dopo le parole «Quando per la notificazione», sono inserite le seguenti: «dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice»;

d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;».

### Articolo 3.

*(Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti)*

1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso.»;

b) nel comma 3, le parole «di atti che non sono ripetibili» sono sostituite dalle seguenti: «di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili»;

c) nel comma 4, le parole «a norma dei commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del comma 2».

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 238-bis. - *(Sentenze irrevocabili)*. - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187.».

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - *(Requisiti della prova in casi particolari)*. - 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole «dell'articolo 190 comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 190 comma 1 e 190-bis».

## CAPO II.

## POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE

## Articolo 4.

*(Attività a iniziativa della polizia giudiziaria)*

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.»;

c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.».

2. L'articolo 348 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.»;

b) nel comma 3, le parole «nell'ambito delle direttive impartite» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito delle direttive impartite».

3. Il comma 7 dell'articolo 350 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3.».

4. L'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificato:

a) in fine al comma 1, è inserito il seguente periodo: «Si applica la disposizione del secondo periodo dell'articolo 362.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.».

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 357 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«c) informazioni assunte a norma dell'articolo 351;».

6. L'articolo 380 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera l) del comma 2, sono soppresse le parole «della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis, comma 2, del codice penale» nonchè la virgola dopo esse;

b) dopo la lettera l) del comma 2 è inserita la seguente:

«l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;».

7. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 108-bis. - (Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato). - 1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2, del codice, sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.».

8. Il primo periodo dell'articolo 112 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dai seguenti: «La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale.».

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 117 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.».



10. L'articolo 118 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo le parole «ufficiale di polizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o del personale della Direzione investigativa antimafia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.».

11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria.

12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero.

#### Articolo 5.

##### *(Attività del pubblico ministero)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, le parole «agli effetti del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel dibattimento».

2. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.».

3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati.».

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 373 del codice di procedura penale è sostituita dalle seguenti:

«d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;».

#### Articolo 6.

##### *(Chiusura delle indagini preliminari. Fascicolo per il dibattimento)*

1. In fine al comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è inserito il seguente periodo: «Il termine è di un anno se si

procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)».

2. L'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 406. - (*Proroga del termine*). - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili.».

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«a) i delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;».

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:

«*d*) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria;».

### CAPO III.

#### GIUDIZIO

#### Articolo 7.

*(Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale)*

1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

*a*) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa menzione scritta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali si chiede altresì la citazione, la parte deve indicare a pena di inammissibilità le ragioni per le quali l'esame è assolutamente necessario. La stessa indicazione deve essere fatta, a pena di inammissibilità, anche quando è richiesta la citazione di una persona esaminata in sede di incidente probatorio. In tali casi, la citazione di dette persone è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495.

4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210.».

2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. - *(Esame delle persone che collaborano con la giustizia)*. - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili adeguati mezzi tecnici, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.».

#### Articolo 8.

*(Contestazioni nell'esame delle parti. Atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione)*

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del

pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.».

2. Nell'articolo 512 del codice di procedura penale, le parole «degli atti assunti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero».

#### CAPO IV.

##### MISURE CAUTELARI

#### Articolo 9.

*(Divieto di espatrio)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 281 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».

#### Articolo 10.

*(Computo della custodia cautelare all'estero)*

1. L'articolo 722 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 722. - *(Custodia cautelare all'estero)*. - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4.».

#### TITOLO II.

##### MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI

#### CAPO I.

##### MODIFICHE AL CODICE PENALE

#### Articolo 11.

*(Reati contro l'amministrazione della giustizia)*

1. Dopo l'articolo 371 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 371-bis. - *(False informazioni al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria)*. - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto

dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

2. Nell'articolo 372 del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

3. Dopo l'articolo 374 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 374-bis. - (*False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.».

4. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (*Circostanze aggravanti*). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.».

5. Il primo comma dell'articolo 376 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.».

6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte di un terzo.».

7. L'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 384. - (*Casi di non punibilità*). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto

essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.».

## CAPO II.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI

#### Articolo 12.

##### *(Disposizioni in materia di armi)*

1. Nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per l'attuazione della disposizione del comma 1.

3. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «a carica esplosiva, autopropellenti» sono sostituite dalle seguenti: «a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti».

4. Al primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «I commercianti di armi devono, altresì, comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

5. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività».

6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: «I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni, la specie, i contrassegni e le quantità delle munizioni vendute e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati».

7. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

8. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di otto per le armi da caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e di sei per le armi per uso sportivo.».

9. Coloro che detengono legittimamente armi da caccia in numero superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per averle acquistate a norma del comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a cedere le armi in eccesso a soggetti legittimati ad acquistarle, ovvero a consegnarle all'ufficio di pubblica sicurezza o alla stazione dei carabinieri competente per territorio nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvi i casi in cui venga rilasciata apposita licenza di collezione.

10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### TITOLO III.

#### NUOVE MISURE PER LA PROTEZIONE DI COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA

##### Articolo 13.

*(Disposizioni sulla custodia di coloro  
che collaborano con la giustizia)*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'istituto penitenziario, può autorizzare, su richiesta del Capo della polizia, che ne informa il Ministro dell'interno, che le persone detenute per espiazione della pena o internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza siano custodite in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Negli stessi casi, il procuratore generale nel cui distretto la persona è ristretta ovvero ha la residenza o il domicilio può autorizzare specifiche modalità esecutive delle misure alternative alla detenzione diverse dalla liberazione anticipata.

2. Le autorizzazioni previste dal comma 1 possono essere date anche prima dell'inizio della esecuzione della pena o della misura di sicurezza, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello nel cui distretto la persona da ammettere allo speciale programma di protezione ha la residenza o il domicilio.

3. Quando si tratta di persone detenute o internate per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal procuratore generale d'intesa con il procuratore nazionale antimafia.».

2. Dopo l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 13-*ter*. - 1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte sentita l'autorità che ha deliberato il programma, la quale provvede ad acquisire informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento può essere adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-*ter*, 47, 47-*ter* e 50. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui l'autorità indicata nel comma 1 ha espresso avviso sfavorevole.

3. Per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario applicabili alle persone ammesse o da ammettere allo speciale programma di protezione.».

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria o dalle forze di polizia dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione.».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«3. All'atto della sottoscrizione del programma, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'articolo 10.».



## TITOLO IV.

## NORME IN MATERIA PENITENZIARIA

## Articolo 14.

*(Divieti conseguenti a reati commessi durante l'espiazione della pena)*

1. All'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.».

## Articolo 15.

*(Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata)*

1. L'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

a) la rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*). - 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonchè per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e

all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter. Quando si tratta di detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma del codice penale e all'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

2. Nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del comma 1 che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio. Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno.

#### Articolo 16.

##### *(Colloqui investigativi)*

1. Nel secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è eliminato il punto e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.».

2. Nell'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis.».

3. Dopo l'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-bis. - *(Colloqui a fini investigativi)*. - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30

dicembre 1991, n. 410, e gli ufficiali di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 3, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali di investigazione, sicurezza e prevenzione.

2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate esclusivamente in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita altresì al procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale.».

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per regolare le modalità delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonché le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza.

5. Nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei casi previsti dall'articolo 18-bis della legge».

6. Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati» sono sostituite dalle seguenti: «può avere colloqui personali, con detenuti e internati, osservando le disposizioni dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; nei casi di particolare urgenza di cui al comma 4 del medesimo articolo, all'attestazione ivi prevista provvede lo stesso Alto commissario.».

## Articolo 17.

*(Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e sue successive modificazioni è aumentato di 2.000 unità nel ruolo degli agenti e assistenti.

2. Alla prima copertura dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento avviene dai contingenti di leva all'Esercito, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e sue successive modificazioni, relative all'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari, nonchè secondo quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti ausiliari reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di mesi tre. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 16.400 milioni per l'anno 1992, in lire 55.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994.

## Articolo 18.

*(Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza)*

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto.».

## Articolo 19.

*(Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario)*

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.».

## Articolo 20.

*(Collegamento tra i centri elaborazione dati dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della pubblica sicurezza)*

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dell'interno sono stabilite modalità e criteri per il collegamento tra il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di rendere immediatamente disponibili i dati, per il personale autorizzato all'accesso, secondo le modalità e per i fini stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

## TITOLO V.

## MODIFICHE ALLE NORME DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

## Articolo 21.

*(Applicazioni)*

1. Il comma 7 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificato dall'articolo 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

«7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti.».

2. I magistrati del pubblico ministero possono essere impegnati nella trattazione di procedimenti che si prevedono di lunga durata, anche se le applicazioni sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## TITOLO VI.

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE MISURE DI PREVENZIONE

## Articolo 22.

*(Sequestro dei beni)*

1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente periodo:

«A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo

comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi.».

#### Articolo 23.

*(Violazione di obblighi inerenti a misure di prevenzione)*

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.».

2. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».

#### Articolo 24.

*(Misure di prevenzione patrimoniali)*

1. Dopo l'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-quater. - 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter

del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinqies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.»

«Art. 3-*quinqies*. - 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia

tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a cinquanta milioni di lire o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.».

## TITOLO VII.

### ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

#### Articolo 25.

*(Controllo di imputati e condannati  
per gravi delitti di criminalità organizzata)*

1. Nel corso di operazioni di polizia volte alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che nel procedere al controllo di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 275 del codice di procedura penale, hanno fondato motivo di ritenere che tali persone, per la condotta tenuta e le circostanze di tempo e di luogo, si accingano a realizzare taluno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o a sottrarsi alla esecuzione della misura alla quale sono sottoposti, possono accompagnare tali persone nei propri uffici, ed ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario a verificarne la posizione e comunque non oltre le dodici ore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 349 commi 2, 5 e 6 del codice di procedura penale.

2. Quando sussistano gravi ragioni per ritenere che nei confronti delle persone indicate nel comma 1 debba essere disposta la custodia cautelare in carcere o debbano essere revocate le misure alternative alla detenzione previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero può disporre il fermo di tali persone, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui il fermo è stato eseguito, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza la detenzione o la custodia cautelare in carcere. L'ordinanza cessa di avere effetto se entro venti giorni dalla sua pronuncia l'autorità giudiziaria competente non dispone la custodia cautelare o la revoca delle misure alternative alla detenzione.



## TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO  
CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE

## Articolo 26.

*(Dotazione organica, assunzioni e norme ordinamentali)*

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è stabilita secondo la tabella A allegata al presente decreto legge. Per l'assunzione in servizio del personale di cui alla tabella B, allegata al presente decreto-legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad espletare tutte le procedure previste dalle disposizioni del presente articolo fin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è demandata la specificazione dei profili professionali all'interno delle qualifiche funzionali nell'ambito della determinazione della complessiva dotazione organica dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, comprendente anche il personale che attualmente presta servizio presso lo stesso Ufficio centrale. Sono ridotti i contingenti dei corrispondenti profili professionali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nella misura prevista dall'allegata tabella A.

2. Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è inserito il quadro H, allegato al presente decreto-legge.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono dettate le disposizioni per l'accesso nei nuovi contingenti del personale di ruolo del Ministero di grazia e giustizia di pari qualifica funzionale, in servizio presso il settore minorile ovvero che abbia acquisito specifica esperienza o preparazione sulle problematiche minorili, il quale conserva il trattamento giuridico ed economico maturato, nonchè, per l'area sociopedagogica, di personale di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, osservate le norme vigenti in materia di mobilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

4. Oltre al personale del ruolo amministrativo, il personale con qualifica dirigenziale o proveniente dall'ex carriera direttiva di servizio sociale e dell'area pedagogica può essere preposto alle direzioni rispettivamente dei centri per la giustizia minorile previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e dei servizi dei centri per la giustizia minorile previsti all'articolo 8 delle norme approvate con il citato decreto legislativo n. 272 del 1989, avuto riguardo alla maggiore importanza dei centri per la giustizia minorile e

degli uffici di servizio sociale per i minorenni da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Ai direttori dei centri per la giustizia minorile e ai direttori dei servizi minorili di cui all'articolo 8 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, facenti parte degli stessi centri, si applicano le norme sul decentramento amministrativo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

6. Nei confronti del personale dell'Ufficio centrale della giustizia minorile in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, nella misura prevista per ciascuna qualifica e profilo professionale dalla tabella allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 21 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991, ed eventuali successivi adeguamenti.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° ottobre 1993.

8. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 12.900 milioni per l'anno 1993 e in lire 51.580 milioni a decorrere dall'anno 1994.

#### Articolo 27.

##### *(Interventi sulle strutture)*

1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 5.420 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonché per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile, da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Alla realizzazione degli interventi e alla stipula dei contratti necessari per l'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 7 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

#### Articolo 28.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27 del presente decreto, valutato in lire 23.400 milioni per l'anno 1992, in lire

74.220 milioni per l'anno 1993 e in lire 128.900 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Le spese di funzionamento e le spese riservate della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) sono iscritte in due distinti capitoli da istituirsi, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A. è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni finanziarie dei capitoli relativi alle predette spese si provvede con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, mediante variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.».

#### TITOLO IX.

#### DISPOSIZIONE FINALE

##### Articolo 29.

*(Norme temporanee)*

1. Le disposizioni previste dagli articoli 19 e 25 cessano di avere effetto trascorsi tre anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

##### Articolo 30.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE  
PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Piano di assunzioni a decorrere dall'anno 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
		Quantità		
-	Dirigente superiore .....	-	} 20	
	1° Dirigente amministrativo ..	3		
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX	Direttore coordinatore penitenziario .....	12	55	74
	Direttore coordinatore di servizio sociale .....	7		
	Direttore coordinatore di area pedagogica .....	-		
Livello VIII	Direttore istituto penitenziario	1	117	123
	Direttore di servizio sociale ..	5		
	Direttore di area pedagogica ..	-		
Livello VII	Collaboratore amministrativo contabile .....	42	392	970
	Assistente sociale coordinatore .....	304		
	Educatore coordinatore .....	231		
	Capo tecnico .....	1		
Livello VI	Educatore .....	-	202	202
Livello V	Operatore amministrativo ....	94	298	701
	Operatore area pedagogica ...	176		
	Operaio tecnico specializzato	16		
	Infermiere professionale .....	3		
	Vigilatrice pen. (art. 27/395) .	16		
	Operaio tecnico qualificato ..	23		
	Addetto lavorazioni .....	75		
Livello IV	-	-	240	240
Livello III	-	-	50	50

## TABELLA B

## PIANO DI ACQUISIZIONE DEL NUOVO PERSONALE 1993

	Dir. Sup.	I Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	Totale
Anno 1993	2	20	55	117	392	202	298	240	50	1376

## QUADRO H. - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE

	Qualifica	TOTALE	Funzione	Quantità
D	Dirigente superiore ....	2	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto .....	2
E	Primo dirigente .....	20	Dirigente di centri per la giustizia minorile (12) e di uffici di servizio sociale (5) .....	17
			Direttore di strutture amministrative dell'Ufficio centrale .....	3

**Testo degli emendamenti non presi in esame dall'Assemblea a seguito della posizione, da parte del Governo, della questione di fiducia sull'emendamento 1.2 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione n. 328**

*All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 1-bis.**

*Il comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale, (già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 31 gennaio 1992 n. 24 della Corte costituzionale) è sostituito dal seguente:*

"4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto di dichiarazioni assunte da persone informate sui fatti, salvo che l'esame di queste quali testimoni risulti impossibile per morte, infermità, irreperibilità o altro grave impedimento e sempre che delle dichiarazioni sia stato redatto verbale ai sensi del comma 2 dell'articolo 357".

*Dopo il comma 4 dell'articolo 195 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:*

"4-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono altresì deporre sul contenuto di dichiarazioni delle quali sia stato redatto verbale assunte da persone informate sui fatti, quando sussistono gravi indizi che esse sono state sottoposte a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità per non deporre o per deporre il falso nel dibattimento"».

**1.2/67**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere la lettera b) del comma 1».*

**1.2/68**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, all'articolo 3, il comma 1 è così sostituito:*

«L'art. 238 del Codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Ferma restando l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'esame dei testimoni e delle parti e la lettura di atti in dibattimento, è consentita su richiesta di parte l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui è stata data lettura nello stesso».

**1.2/70**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2 articolo 3, il comma 1 è così sostituito:*

«1. L'art. 238 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. È consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se le parti vi consentono e si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o direttamente nel dibattimento. L'acquisizione è consentita a richiesta di parte, se la parte nei cui confronti si intende utilizzare la prova è stata parte anche nell'altro procedimento penale, salvo il suo diritto di ottenere l'esame del teste, della persona indicata nell'articolo 210, del perito o del consulente".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili nonchè dei verbali di prove di altro processo penale di cui è divenuta impossibile la ripetizione".

c) Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Fuori dei casi disciplinati dai commi precedenti, è vietata l'acquisizione o l'utilizzazione di atti di altri procedimenti».

**1.2/71**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, al comma 1 dell'articolo 3 richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«È ammessa l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio e nel dibattimento».

**1.2/17**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2 all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 238-bis. (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, possono essere acquisite le sentenze irrevocabili pronunciate su imputazioni relative ai delitti associativi indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), ai soli fini della prova del fatto dell'esistenza delle associazioni criminose integranti tali delitti, salvo il diritto delle parti alla prova diretta e alla prova contraria sul fatto medesimo.

2. Le sentenze indicate al comma precedente sono valutate dal giudice secondo i criteri indicati nell'articolo 192 comma 3"».

**1.2/69**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2 all'articolo 3, sopprimere il comma 3.*

**1.2/72**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, articolo 3, comma 3 sopprimere le parole: «solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario».*

**1.2/73**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO



*All'emendamento 1.2, articolo 3, comma 4 sopprimere il comma 4.*

**1.2/74** SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, articolo 4, comma 1 sopprimere il comma 1.*

**1.2/75** SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, articolo 4, comma 1 al punto a) del comma 1,  
le parole «senza ritardo» sono sostituite dalle seguenti:*

«Al più tardi entro quarantotto ore».

**1.2/76** SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole:*

«Nell'art. 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole «senza ritardo»  
con le seguenti:

«96 ore».

**1.2/18** MOLINARI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «articolo 4, com-  
ma 2».*

*Sopprimere il punto b) del comma 2.*

**1.2/77** SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «articolo 4, com-  
ma 3».*

*Sopprimere il comma 3.*

**1.2/78** SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «articolo 4, comma 4».*

*Sopprimere il punto b).*

**1.2/79**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «articolo 4, comma 7» dopo le parole: «del codice, sono trasmesse» sostituire le parole: «senza ritardo» con le parole: «al più tardi entro quarantotto ore».*

**1.2/80**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, nell'articolo 5 richiamato al comma 3 nel capoverso premettere le seguenti parole: «Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis».*

**1.2/19**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Articolo 6, comma 2».*

*Sopprimere le parole da: «8. Gli atti di indagine compiuti...» fino a: «sono comunque utilizzabili», e sostituire con: «8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento con cui il giudice accoglie la richiesta sono comunque utilizzabili».*

**1.2/81**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Articolo 6, comma 3».*

*Il comma 3 è soppresso.*

**1.2/82**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Articolo 6, comma 3».*

*Il comma 3 è così sostituito: «Nel comma 2 dell'articolo 407 c.p.p. le parole "la durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano" sono così sostituite: "La durata massima è tuttora di tre anni se le indagini preliminari riguardano:"».*

**1.2/83**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Articolo 6, comma 4».*

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*«La lettera d) del comma 1 dell'articolo 431 del codice di procedura penale è così modificata:*

*«d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria, quando questa è stata eseguita da un giudice e sono state rispettate le regole del contraddittorio equivalenti a quelle previste dal codice per lo stesso atto».*

**1.2/84**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, aggiungere il seguente articolo 6-bis:*

*«1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è così modificato:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente: «sin dal primo atto di indagine preliminare, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia».*

*b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano se il giudice delle indagini preliminari autorizza il pubblico ministero alle intercettazioni di cui all'articolo 266 c.p.p.».*

**1.2/85**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, aggiungere il seguente articolo 6-ter:*

«1. L'articolo 395 del codice di procedura penale è così modificato:

Art. 395. - (*Presentazione e notificazione della richiesta*). - 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti».

2. L'articolo 396 del codice di procedura penale è soppresso.

3. L'articolo 398 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 dell'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice pronuncerà immediatamente ordinanza con la quale accoglie, dichiara se inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate».

b) dopo il comma 4 dell'articolo 398 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, non si applicano se il giudice delle indagini preliminari ritiene che, per la gravità dei pericoli riguardanti il testimone o l'imputato di reato connesso o collegato nonchè per la tutela della segretezza dell'atto, debba procedere all'acquisizione delle dichiarazioni senza la presenza delle parti. In tal caso il verbale dell'esame non è inserito nel fascicolo del dibattimento».

**1.2/86**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2 inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 7».*

**1.2/87**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

**«Art. 7.**

I commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale sono soppressi».

**1.2/88**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 468 del codice di procedura penale è così modificato:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495”.

“4-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la citazione delle persone indicate nell'articolo 210”».

**1.2/89**

SALVATO, CROCCETTA, LIBERTINI, MANNA,  
COSSUTTA, MARCHETTI

*All'emendamento 1.2, all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice, anche di ufficio, può disporre con ordinanza che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza, se ciò costituisce il solo mezzo per assicurare la tutela. In tale caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale incaricato dal giudice è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto, se lo chiedono, di essere presenti in tale luogo ovvero anche di fare presenziare propri sostituti

2. Le stesse modalità possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495 comma 1, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame”».

**1.2/90**

CROCCETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO, SALVATO

*All'emendamento 1.2, articolo 7, al comma aggiuntivo del Governo 2-ter sopprimere il punto 5 dell'articolo 500.*

**1.2/22**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, DIONISI, MANNA,  
CONDARCURI

*All'emendamento 1.2, articolo 7, al comma aggiuntivo del Governo 2-ter al punto 5 dell'articolo 500 sostituire le parole: «risulta che» con le parole: «sia provato che».*

**1.2/23**

SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA,  
MANNA, CONDARCURI, PICCOLO, DIONISI,  
MARCHETTI

*All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

#### **«Articolo 7 ter**

*1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 29 luglio 1989, n. 271 sono inseriti i seguenti:*

*«1-bis. I difensori hanno facoltà di documentare personalmente le dichiarazioni rilasciate dalle persone indicate al comma 1 ovvero di farle documentare, nelle forme previste dalla legge per i rispettivi atti, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato».*

*«1-ter. I difensori hanno facoltà di depositare nel fascicolo del pubblico ministero per l'udienza preliminare ai sensi dell'articolo 419 comma 2 del codice di procedura penale ovvero per il dibattimento, fino a sette giorni prima di questo, la documentazione delle dichiarazioni raccolte nell'esercizio dell'attività prevista dal comma 1».*

*«1-quater. Se la documentazione è depositata per l'udienza preliminare, il giudice può utilizzarla per l'esercizio del potere previsto dall'articolo 422 comma 1 del codice di procedura penale. Se vi è il consenso del pubblico ministero, il giudice può utilizzarla anche per la decisione».*

*«1-quinquies. Se la documentazione è depositata per il dibattimento, le dichiarazioni possono essere utilizzate dalle parti per le contestazioni ai sensi dei commi 1, 2, 2-bis, e 2-ter del codice di procedura penale».*

**1.2/91**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «l'articolo 8 è soppresso».*

**1.2/92**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «articolo 8, comma 1 sopprimere il comma 1».*

**1.2/93**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «all'articolo 8, il comma 1 è così modificato:*

1. Il comma 5 dell'articolo 503 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero e quelle assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 522-*bis* sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3”.

**1.2/94**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, articolo 8, comma 2, sopprimere il comma 2.*

**1.2/95**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

2. L'art. 512 del c.p.p. è così modificato:

«Art. 512 (lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione).

1. Il giudice dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e di quelli assunti dal giudice delle

indagini preliminari quando le parti dimostrino la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 392, comma 1, e 195, comma 3, c.p.p. e risulti impossibile la ripetibilità dell'atto».

**1.2/96**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CROCCETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCOLO

*All'emendamento 1.2, al comma 2 sostituito dal Governo, sopprimere le parole: «dalla polizia giudiziaria».*

**1.2/25**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, MARCHETTI, PICCOLO, LOPEZ, MANNA, CROCETTA, MERIGGI

*All'emendamento 1.2, articolo 8, al comma aggiuntivo del Governo 2-bis, dopo le parole: «di dichiarazioni rese», aggiungere: «all'autonomia giudiziaria».*

*Dopo le parole: «non è comparsa», aggiungere: «per fondati motivi».*

**1.2/24**

SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, LOPEZ, PICCOLO, MARCHETTI, MANNA, CONDARCURI

*All'emendamento 1.2, nelle modifiche riferite all'articolo 8, aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 503 è sostituito dal seguente:

“La dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati. Può essere valutata dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata”».

**1.2/20**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di rifiuto di rispondere, quando le parti dimostrino che esso è



determinato da una delle condizioni previste dall'articolo 512, in quanto applicabili"».

**1.2/96**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-ter.**

1. Sostituire il comma 2 dell'articolo 38 delle norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale con il seguente:

“2. I consulenti tecnici, al fine di espletare l'incarico ad essi conferito, possono, tramite il difensore, essere autorizzati ad esaminare ed utilizzare le cose sequestrate ai fini delle operazioni di cui all'articolo 359 del codice di procedura penale”.

2. All'articolo 38 delle norme d'attuazione e transitorie del codice di procedura penale, aggiungere i seguenti commi:

“3. I difensori possono procedere all'assunzione di informazioni di persone a conoscenza di fatti e circostanze.

4. Gli atti assunti dal difensore, direttamente ovvero attraverso sostituti o consulenti tecnici, sono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero”.

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, sopprimere la parola “evidente”».

**1.2/97**

SALVATO, LIBERTINI, CROCETTA, LOPEZ, COS-  
SUTTA, MARCHETTI

*All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-quater.**

Articolo 416-bis, comma 9:

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì a coloro i quali nel corso delle campagne elettorali, al fine di procurare voti a sé o ad altri, ricorrano al sostegno intimidatorio delle associazioni mafiose».

**1.2/98**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 11».*

**1.2/50**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «l'articolo 11 è soppresso».*

**1.2/49**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «All'articolo 11, il comma 1 è soppresso».*

**1.2/47**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «All'articolo 11, il comma 2 è soppresso».*

**1.2/48**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 11».*

**1.2/50**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «All'articolo 11, sopprimere il comma 2».*

**1.2/51**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, sostituire l'articolo 11-quater con il seguente:*

**«Art. 11-quater.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 644. (*Usura*). – Chiunque fuori dai casi previsti dall'articolo precedente si fa dare o promettere da una persona, sotto qualsiasi

forma, per sè o per gli altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel diritto previsto dalla disposizione precedente, procura ad una persona una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire ottanta milioni a lire duecento milioni se i fatti di cui ai commi primo e secondo vengono commessi nell'esercizio di un'attività di intermediazione creditizia e finanziaria.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi approfittando dello stato di bisogno della persona, la pena è aumentata fino alla metà.

Alla condanna consegue la confisca del denaro e delle altre cose mobili, di proprietà dell'autore del reato, che sono servite o sono destinate a commettere il reato ovvero ne hanno costituito il prodotto ed il profitto.

Alla condanna prevista dal comma terzo consegue inoltre l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 31".

2. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale. Al mutuante si applicano le disposizioni contenute nei commi primo, terzo, quarto e sesto dell'articolo 644 del codice penale"».

**1.2/52**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
MARCHETTI, BOFFARDI, MERIGGI

*All'emendamento 1.2, sostituire l'articolo 11-quater con il seguente:*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 644 del codice penale e nel secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, costituisce interesse, vantaggio o compenso usurario il corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile convenuto o corrisposto in misura tale da eccedere globalmente, in ragione di anno, il doppio del saggio ufficiale di sconto valevole tempo per tempo».

**1.2/53**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCOLO

*All'emendamento 1.2, nelle modificazioni riferite all'articolo 12, inserire la seguente: «al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "La presente disposizione si applica relativamente ai soli punti vendita siti*

nelle zone ad alta densità mafiosa o qualora in tali zone risiedano od abbiano sede gli acquirenti».

**1.2/4**

SPERONI

*All'emendamento 1.2, nelle modifiche relative all'articolo 12, inserire le seguenti:*

*«Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella licenza di porto d'arma corta rilasciata a norma dell'articolo 42 testo unico leggi di pubblica sicurezza n. 733 del 18 giugno 1931 è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Per l'acquisto di ulteriori munizioni dovrà essere richiesto il nulla osta previsto dall'articolo 55 del citato testo unico. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione Italiana Tiro a Segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni».

**1.2/13**

BODO

*All'emendamento 1.2, nelle modificazioni riferite all'articolo 12, premettere la seguente: «al comma 1 dopo le parole: "regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono inserite le seguenti: "rilasciato nelle zone ad alta densità mafiosa"».*

**1.2/3**

SPERONI

*All'emendamento 1.2, all'articolo 12, al comma 3, dopo la parola: «ad espansione» aggiungere le seguenti: «escluse quelle per le armi da caccia e per le armi da tiro sportivo, per le persone abilitate ad usare tali armi,...».*

**1.2/14**

BODO

*All'emendamento 1.2, all'articolo 12, al comma 6, dopo le parole: «I rivenditori di materie esplodenti» sono inserite le altre: «nelle regioni ad alta presenza mafiosa».*

**1.2/9**

PREIONI

*All'emendamento 1.2, nelle modificazioni riferite all'articolo 12 inserire le seguenti: «al comma 8, alle parole: "La detenzione" sono premesse le seguenti: "Nelle zone ad alta densità mafiosa"».*

**1.2/5**

SPERONI

*All'emendamento 1.2, all'articolo 12, al comma 9, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le altre: «sono autorizzati a detenerle in deroga al disposto di cui al comma 8».*

**1.2/15**

BODO

*All'emendamento 1.2, all'articolo 12, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Chiunque non osserva le disposizioni del comma 9 è punito con la reclusione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila ad un milione».

**1.2/16**

BODO

*All'emendamento 1.2, nelle modificazioni riferite all'articolo 12, inserire la seguente:*

«È aggiunto in fine il seguente comma:

«11-bis. La delimitazione territoriale delle zone ad alta densità mafiosa è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia».

**1.2/6**

SPERONI

*All'emendamento 1.2, sopprimere l'emendamento aggiuntivo 12-bis.*

**1.2/27**SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCOLO

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 12-quater, al comma 1, dopo le parole: «polizia giudiziaria i quali», aggiungere le altre: «su mandato dell'autorità giudiziaria».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**1.2/28**SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.2, all'articolo 12-quinquies, al comma 2, sostituire le parole: concorso del reato e dei casi previsti dal comma 1 e dagli con le altre: «cui agli».*

*Sostituire le parole:* «non possa giustificare la legittima provenienza» *con le altre:* «è provato il collegamento con i reati di cui al comma 1».

1.2/29

SALVATO, CROSETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.2, all'articolo 12-quinquies, all'articolo aggiuntivo 12-quinquies, aggiungere, dopo il comma 2, il seguente comma:*

«3. Ai fini della confisca dei beni provenienti da attività illecite prevista dal comma precedente costituiscono indizi:

a) l'assoluta mancanza di capacità professionale, imprenditoriale, artigianale o commerciale in relazione alle attività aziendali di cui una persona risulta poter direttamente o indirettamente disporre o che direttamente o indirettamente conduce;

b) gli incrementi del capitale o del patrimonio sociale delle persone fisiche o giuridiche esercenti attività aziendali che non siano giustificati dal volume di affari dell'azienda;

c) la mancanza di lecita attività lavorativa, o di altro lecito reddito, idonei a giustificare acquisti o investimenti posti in atto, direttamente o per interposta persona;

d) la disponibilità, comunque manifestata, di una o più autovetture blindate o di uno o più immobili dotati di impianti televisivi a circuito chiuso o di una o più guardie del corpo, quando la persona non sia dedita continuativamente ad attività lavorativa che consenta quel tenore di vita e quando negli ultimi tre anni sia stata sottoposta ad indagini per un delitto doloso contro la vita e l'incolumità individuale ovvero per delitti attinenti alle armi, alle munizioni, agli esplosivi, o alle sostanze stupefacenti».

1.2/30

SALVATO

*All'emendamento 1.2 dopo l'articolo 12-quinquies inserire il seguente:*

**«Art. 12-sexies**

*(Garanzia amministrativa)*

1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono essere sottoposti a procedimento penale per fatti compiuti in servizio, attinenti alla repressione di attività criminali di stampo mafioso, relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, fino al termine del 30 giugno 1993, se non a seguito di autorizzazione a procedere concessa da una apposita commissione parlamentare, composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle Assemblee in proporzione ai relativi Gruppi parlamentari.

2. L'autorizzazione è necessaria per procedere tanto nei confronti di chi ha compiuto il fatto quanto nei confronti di chi ha dato l'ordine di compierlo, nonché nei confronti delle persone che, legalmente richiestene, abbiano prestato assistenza».

1.2/1

CALVI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 13».*

1.2/54

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis**

1. Le disposizioni relative all'intervento dello Stato e di altri Enti pubblici in favore dei danneggiati da calamità naturali si applicano per risarcire i danni arrecati da attività terroristiche o di criminalità organizzata anche nei confronti di soggetti diversi da coloro cui tali attività erano dirette. A tale risarcimento si provvede in via prioritaria utilizzando i redditi o i proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni».

1.2/12

COCO, GRASSI BERTAZZI, LAURIA INZERILLO,  
PARISI, CAPPUZZO, CUSUMANO, ZANGARA,  
GENOVESE, SANTALCO

*All'emendamento 1.2, sopprimere il punto 2) dell'articolo 13-ter aggiuntivo al decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 82.*

1.2/31

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCO-  
LO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 14».*

1.2/55

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 15».*

**1.2/56**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, LOPEZ, CRO-  
CETTA, CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA,  
PICCOLO

*All'emendamento 1.2 inserire le seguenti parole: «All'articolo 15, comma 1, lettera a) dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dal presente decreto, dopo le parole: "e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975 n. 354" inserire le seguenti: "fatta eccezione per la liberazione anticipata".*

*Dopo le parole: "solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 50-ter" inserire le seguenti: "Tali benefici possono comunque essere concessi nel caso in cui risulti provata la rieducazione del condannato"».*

**1.2/57**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MAN-  
NA

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «All'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*"Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto"».*

**1.2/58**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCO-  
LO

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Articolo 15, comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Tale norma non si applica a tutti coloro che non siano nelle condizioni di fornire elementi utili alle indagini e di collaborare con la giustizia. Non si applica altresì ai detenuti ed internati che abbiano già usufruito delle misure previste dal comma precedente senza violare gli obblighi ad esse connessi"».*

**1.2/59**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCO-  
LO



All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «sopprimere l'articolo 16».

1.2/60

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCO-  
LO

All'emendamento 1.2, all'articolo 16, al comma 3, dopo le parole: «previa autorizzazione» sopprimere le altre: «nei casi di cui al comma 2».

1.2/33

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCO-  
LO

All'emendamento 1.2, all'articolo 16, al comma 5, sopprimere le parole: «senza necessità di autorizzazione».

1.2/32

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MAN-  
NA

All'emendamento 1.2, dopo le modifiche relative all'articolo 16, inserire il seguente articolo:

**«Art. 16-bis.**

(Concorso dei Servizi  
di Informazione e Sicurezza)

1. Nell'ambito dell'espletamento dell'attività informativa inerente ai propri fini istituzionali, i poteri e le facoltà previsti per il Direttore e per gli appartenenti alla Direzione investigativa antimafia sono estesi ai Direttori ed agli appartenenti ai Servizi di Informazione e Sicurezza, secondo le rispettive competenze.

2. Nell'ambito dei predetti fini, i Servizi potranno acquisire notizie e informazioni, allo specifico scopo di prevenire atti destabilizzanti dell'ordine costituito anche avvalendosi di idonee attrezzature e strumenti ad alta tecnologia.

3. Gli appartenenti ai Servizi di Informazione e Sicurezza possono acquisire notizie e informazioni all'interno degli istituti penitenziari, per le finalità di cui al comma 2. I Direttori degli istituti penitenziari dovranno cooperare al fine di facilitare l'espletamento di tale attività informativa.

4. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti indicati nei commi precedenti nonché di quelli previsti dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la dotazione organica del Sisde è aumentata di 500 unità, da distribuire nelle varie qualifiche con decreto del Ministro dell'interno».

1.2/2

CALVI, SAPORITO, COVATTA, RIVIERA

*All'emendamento 1.2 dopo le modifiche relative all'articolo 17 inserire il seguente articolo:*

**«Art. 19-bis**

*(Assegnazione di detenuti nella regione di origine)*

1. I detenuti per reati di criminalità organizzata e per reati comuni vengono associati ad istituti penitenziari della regione di origine e da lì possono essere trasferiti in altre regioni unicamente per esigenze processuali e per il tempo strettamente necessario alla loro audizione».

1.2/8

PISATI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «L'articolo 19 è soppresso».*

1.2/61

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.2, all'articolo 21-quinquies, sopprimere il comma 1.*

1.2/34

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 21-quinquies, sopprimere il comma 2.*

1.2/35

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MANNA

*All'emendamento 1.2, all'articolo 21-quinquies, sopprimere il comma 3.*

**1.2/36**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, CONDARCURI, MANNA,  
DIONISI

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 21-quinquies, sopprimere il comma 4.*

**1.2/37**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDARCURI,  
DIONISI

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 21-sexies, sopprimere le parole: «uno dei sostituti addetti assume le funzioni di sostituto procuratore nazionale aggiunto antimafia».*

**1.2/38**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDARCURI,  
DIONISI

*All'emendamento 1.2, all'articolo 22, al capoverso 1, sopprimere le parole: «anche se non vi è stato il preventivo avviso».*

**1.2/40**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDARCURI,  
DIONISI

*All'emendamento 1.2, all'articolo 22, al comma 01 aggiuntivo del Governo sopprimere i capoversi 2 e 3 ed il punto 3.*

**1.2/39**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MERIGGI, MANNA,  
CONDARCURI

*All'emendamento 1.2, all'articolo 22, al comma 0.1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al Tribunale, con la proposta o anche successivamente

te, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificatamente indicata dal Questore nell'ambito della Regione di residenza ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza diversa da quella del comma 1.».

**1.2/10**

PREIONI

*All'emendamento 1.2 inserire le seguenti parole: «L'articolo 25 è soppresso».*

**1.2/46**

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 25-bis, sopprimere il comma 1.*

**1.2/41**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDAR-  
CURI

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 25-bis, sopprimere il comma 2.*

**1.2/42**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDAR-  
CURI

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 25-bis, sopprimere il comma 3.*

**1.2/43**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDAR-  
CURI

*All'emendamento 1.2, all'articolo aggiuntivo 25-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le operazioni di perquisizione di cui al comma 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni si debbono effettuare».

**1.2/44**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
MARCHETTI, PICCOLO, MANNA, CONDAR-  
CURI

All'emendamento 1.2, all'articolo 25-quater, al comma 1, dopo le parole: «può disporre il soggiorno cautelare», inserire le seguenti: «nelle regioni di residenza».

1.2/11

PREIONI

All'emendamento 1.2, dopo l'articolo 25-quater inserire il seguente:

**«Art. 25-sexies.**

*(Delimitazione territoriale dell'applicazione delle disposizioni agli articoli 25, 25-bis e 25-ter)*

“1. Le norme di cui agli articoli 25, 25-bis e 25-ter, si applicano solo nelle zone ad alta densità mafiosa o nei confronti delle persone ivi nate o ivi residenti”».

1.2/7

SPERONI

All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Dopo il Titolo VII aggiungere il seguente:

**Titolo VII-bis**

**PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE ATTI A RIMUOVERE  
LE CONDIZIONI DI CRESCITA DEL FENOMENO MAFIOSO  
E LE SUE FONTI DI FINANZIAMENTO»**

Aggiungere il seguente articolo:

**Art. 25.**

*(Regolamentazione dell'uso della droga)*

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 162 del 26 giugno 1990, è abrogato.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 23 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1977, n. 242 e provvede altresì con lo stesso decreto alla approvazione di piani di sperimentazione delle forme di applicazione operativa della regolamentazione della droga.

3. L'uso personale delle droghe leggere e della *cannabis* e suoi derivati è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.2/63

MOLINARI

*All'emendamento 1.2, dopo il titolo VII, aggiungere il seguente:*

### **Titolo VII-bis**

#### **PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE ATTI A RIMUOVERE LE CONDIZIONI DI CRESCITA DEL FENOMENO MAFIOSO E LE SUE FONTI DI FINANZIAMENTO**

*Sostituire l'art. 25-quinquies con il seguente:*

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità organizzata e sulla sua interconnessione con la politica)*

1. È istituita, per la durata della legislatura, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, della criminalità e delle varie connessioni illecite fra organizzazioni criminali e la struttura economica, amministrativa e politica.

2. La Commissione ha il compito di:

a) Esaminare la genesi, le caratteristiche dei fenomeni e le cause sociali, strutturali ed istituzionali che li hanno prodotti, nonché le misure necessarie per reprimere gli atti prodotti, nonché le misure necessarie per reprimere gli atti criminosi ed eliminarne le cause (anche con proposte di iniziative legislative).

b) Verificare l'attuazione delle leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento nella lotta alla criminalità con particolare riferimento alle associazioni di tipo mafioso, comunque denominate, previste dall'articolo 416-bis del codice penale, alle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1992, n. 17, al traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti, alle transazioni finanziarie di danaro proveniente da illecite attività, alle connessioni intercorrenti fra i pubblici amministratori e la criminalità organizzata nonché agli illeciti rapporti nella gestione della cosa pubblica fra i pubblici amministratori e le strutture economiche e commerciali.

c) Verificare la congruità dell'azione dei pubblici poteri rispetto alle dimensioni del fenomeno ed alle esigenze della lotta alla criminalità di cui al punto precedente.

d) Indagare.

3. La Commissione riferisce in Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, formulando in quell'occasione le proposte di carattere legislativo, amministrativo, disciplinare e giudiziario per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e più adeguati gli accordi internazionali per la prevenzione delle connesse attività criminali all'estero.

4. 1) La Commissione è composta di venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, di concerto con le rispettive Conferenze dei Capigruppo, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un

rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2) Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3) La Commissione elegge due Vicepresidenti e due segretari.

4) Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si dovessero rendere necessarie.

5. 1) La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale, sia civile o amministrativo, ed inoltre ha facoltà di emettere mandato d'arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, secondo le disposizioni dell'articolo 259 primo comma, del codice di procedura penale.

2) La Commissione può disporre per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

3) La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali che amministrative già effettuate; potrà inoltre, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 307 del codice penale, richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

4) Alle indagini della Commissione non possono essere opposti né il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto politico o amministrativo, né il segreto di Stato. Per quanto riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5) Non possono comunque essere oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi dell'ordine costituzionale o comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2, lettera b), dei quali si è venuti comunque a conoscenza, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6) La Commissione stabilisce all'unanimità di quali atti o documenti non si deve fare menzione nelle relazioni, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

6. 1) I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto attiene agli atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste giudiziarie di cui all'articolo 5, comma 3.

2) Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale, senza il bisogno di autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, qualora il responsabile della violazione sia un parlamentare.

3) Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto

d'informazione, atti e documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

7. 1) L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre in ogni momento la modifica delle norme regolamentari.

2) Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

8. 1) Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

2) La Commissione può avvalersi di collaborazioni specializzate anche finalizzate alla istituzione di un'osservatorio permanente sui fenomeni di cui all'articolo 2, lettera b), attraverso un rapporto organico con università, centri di ricerca ed istituti di studio.

3) Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1.2/45**

CROCETTA, SALVATO, LIBERTINI, MARCHETTI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Dopo il Titolo VII aggiungere il seguente:*

#### **Titolo VII-bis**

**PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE ATTI A RIMUOVERE  
LE CONDIZIONI DI CRESCITA DEL FENOMENO MAFIOSO  
E LE SUE FONTI DI FINANZIAMENTO»**

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **Art. 25.**

*(Regolamentazione dell'uso della droga)*

1. L'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 162 del 26 giugno 1990, è abrogato.

2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 23 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1977, n. 242 e provvede altresì con lo stesso decreto alla approvazione di piani di sperimentazione delle forme di applicazione operativa della regolamentazione della droga.



3. L'uso personale delle droghe leggere e della *cannabis* e suoi derivati è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**1.2/62**

LIBERTINI, SALVATO, DIONISI, CROCETTA

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Sopprimere l'articolo 26».*

**1.2/64**

SALVATO, CROCETTA, COSSUTTA, MARCHETTI,  
PICCOLO, MANNA, CONDARCURI

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Sopprimere l'articolo 27».*

**1.2/65**

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA

*All'emendamento 1.2, inserire le seguenti parole: «Sopprimere l'articolo 28».*

**1.2/66**

SALVATO, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA,  
CONDARCURI, MARCHETTI, MANNA, PICCOLO

#### **Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è così modificato:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalità, dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonché di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attività; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalità, dai competenti uffici ed organi, all'autorità designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima;”».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2, al comma 2:*

*nell'alea, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;*

*nella lettera c), le parole: «Quando per la notificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando per le notificazioni».*

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. - (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti). - 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 238-*bis*. - (*Sentenze irrevocabili*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3".

3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 190-*bis*. - (*Requisiti della prova in casi particolari*). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis*".

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*. - (*Intercettazioni ambientali*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"3-*bis*. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".

*All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: «del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite*

dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

*All'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore”».

*All'articolo 6, al comma 8, sono aggiunte in fine le parole: « , sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini».*

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. - (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale). -

1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495”.

2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, può disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame può svolgersi a distanza. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato è presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identità di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame.

2. Le modalità di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la

nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame".

3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento".

4. L'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 500. - (*Contestazioni nell'esame testimoniale*). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

3. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

4. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

5. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

6. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 5 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

7. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo".

*All'articolo 8:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 511-bis. - (*Lettura di verbali di prove di altri procedimenti*). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511."»;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero".

2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 512-bis. - (*Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero*). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa".».

*Al Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

*All'articolo 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Al primo comma dell'articolo 377 del codice penale dopo le parole: «alle pene stabilite dagli articoli» sono inserite le seguenti: «371-bis,».

*Al capo II del Titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio».

*Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 11-bis. - (*Pubblicazione arbitraria di atti e notizie relativi a procedimenti penali*). - 1. Dopo l'articolo 382 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 382-bis. - (*Pubblicazione arbitraria di atti e notizie relativi a procedimenti penali*). - Chiunque pubblica in tutto o in parte anche per riassunto o a guisa di informazione atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione o che siano coperti dal vincolo del segreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattro milioni a lire dieci milioni.

Se il reato è commesso con il mezzo della stampa è sempre consentito il sequestro dei giornali o delle pubblicazioni e stampati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561".

2. L'articolo 684 del codice penale è abrogato.

Art. 11-ter. - (*Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale*) - 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: "ovvero, impedendo il libero esercizio del voto, procurano indebitamente a sè o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali".

Art. 11-*quater*. - (*Usura e usura impropria*). - 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale o di intermediazione finanziaria".

2. Dopo l'articolo 644 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 644-*bis*. - (*Usura impropria*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644".

All'articolo 12:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati."»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la

quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.»;

*al comma 8 le parole da: «di otto per le armi» fino alla fine del comma sono soppresse;*

*i commi 9 e 10 sono soppressi;*

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 12-bis. - (Giudizio direttissimo). - 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 12-ter. - (Disposizione in materia di stupefacenti). - 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria," sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,".

Art. 12-quater. - (Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego.



2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresì punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, in esecuzione di operazioni disposte dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ovvero della Guardia di finanza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi.

3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.

*Art. 12-quinquies. - (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).* - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

*«Art. 14-bis. - (Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario).* - 1. La disposizione del primo comma

dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perchè il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive».

*All'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1 è inserito il seguente: «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), e 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.*

*All'articolo 16:*

*al comma 3:*

*il primo capoverso è sostituito dal seguente:*

«Art. 18-bis. - (Colloqui a fini investigativi) - 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.»;

*nel terzo capoverso è soppressa la parola: «esclusivamente»;*

*nel quinto capoverso, dopo le parole: «è attribuita», sono inserite le seguenti: «, senza necessità di autorizzazione.».*

*al comma 6 le parole: «Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726», sono sostituite dalle seguenti: «Nel comma 6 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486».*

*L'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

«Art. 17. - (Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria).

– 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, è aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unità.

2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213.

3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale è attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è elevata al 50 per cento.

5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 63.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994».

*Al Titolo V, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

«Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali».

*Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 21-bis. - (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). –

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, è aggiunto il seguente:

“La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”.

Art. 21-ter. - (*Trattamento economico di missione per magistrati applicati*). - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è inserito il seguente:

“La limitazione contenuta nel terzo comma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 110 e 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni”.

Art. 21-quater. - (*Procuratore nazionale antimafia*). - 1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a sei anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali”.

2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possieda, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2”.

3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone con modalità urgenti una nuova pubblicazione della vacanza del posto di procuratore nazionale antimafia ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 21-quinquies. - (*Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia*). - 1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è sostituito dal seguente:

“4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Uno dei sostituti addetti assume le funzioni di sostituto procuratore nazionale aggiunto antimafia. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia”».

*All'articolo 22:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*

*«(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)»;*

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

«01. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza, diversa da quella di cui al medesimo comma 1.

3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge n. 1423”.

02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo è soppresso.»;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli

stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il *Ministro dell'interno* è autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e può autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno».

*All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-quater, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento».*

*All'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Ogni sei mesi, il *Ministro dell'interno* presenta al Parlamento una relazione su ciascun caso di applicazione delle norme di cui al presente articolo, senza indicazione nominativa e con l'indicazione dei risultati ottenuti».

*Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 25-bis. - (*Perquisizioni di edifici*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 25-ter. - (*Intercettazioni preventive*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del *Ministro dell'interno* o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonchè l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica può autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse.

*Art. 25-quater. - (Soggiorno cautelare).* - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia ovvero dei servizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-bis del codice penale od al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-bis.

2. La misura di cui al comma 1 non può avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura è revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed è indicata la località ove la misura stessa deve essere eseguita.

4. L'allontanamento abusivo dalla località di soggiorno cautelare è punito con la reclusione da uno a tre anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta può essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice,

anche a mezzo di difensore munito di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilità, annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Dopo il Titolo VII è inserito il seguente:*

«Titolo VII-bis - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Art. 25-quinquies. - (*Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*). - 1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Art. 25-sexies. - (*Composizione della Commissione*) - 1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repub-



blica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

*Art. 25-septies. - (Audizioni e testimonianze) -* 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

*Art. 25-octies. - (Richiesta di atti e documenti) -* 1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

*«Art. 25-novies. - (Segreto) -* 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25-decies. - (*Organizzazione interna*). - 1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati».

*All'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonchè per l'attività di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

*L'articolo 28 è sostituito dal seguente:*

«Art. 28. - (*Copertura finanziaria*). - 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto è valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*La tabella A è sostituita dalla seguente:*

TABELLA A  
(Articolo 26)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Qualifica funzionale	Personale in riduzione dalla dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per qualifica funzionale	Quantità	Piano di assunzione a decorrere dal 1° ottobre 1993 (dotazione di qualifica)	Totale
	Dirigente superiore .....	-	2	2
	1° Dirigente amministrativo ..	3	} 20	26
	1° Dirigente servizio sociale ..	3		
Livello IX ..		19	45	64
Livello VIII		6	112	118
Livello VII ..		578	384	962
Livello VI ..		-	172	172
Livello V ...		403	114	517
Livello IV ..		-	182	182
Livello III ..		-	50	50

*La tabella B è sostituita dalla seguente:*

TABELLA B  
(Articolo 26)

PIANO DI ACQUISIZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

	Dir. Sup.	1° Dir.	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	TOTALE
Anno 1993 ...	2	20	45	112	384	172	114	182	50	1.081

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 23 luglio 1992 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

STRUFFI, CALVI, BALDINI, RICEVUTO e PIZZO. - «Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali» (501);

NOCCHI, BUCCIARELLI, MANZINI, RICEVUTO e ACQUARONE. «Modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54» (502);

POZZO, PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI. - «Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani» (503);

GIANOTTI. - «Norme relative ai servizi professionali d'impresa» (504);

SIGNORELLI e MININNI JANNUZZI. - «Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidosi» (505).

### **Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

I senatori Minucci Adalberto, Pelella e Smuraglia hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 440.

Il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 494 e 496.

### **Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - «Abrogazione dello Statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2» (446), previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente* (Giustizia):

CAPPIELLO e MANIERI. - «Disciplina della famiglia di fatto» (52), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione;

MARINUCCI MARIANI e CAPIELLO. - «Norme sulla scelta del cognome di famiglia» (65), previo parere della 1ª Commissione;

CAPPIELLO. - «Ordinamento della professione di chimico» (75), previ pareri della 1ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

CANDIOTO ed altri. - «Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti» (422), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

BRINA ed altri. - «Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi» (454), previ pareri della 1ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

SCEVAROLLI ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, concernente l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167» (287), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

SCEVAROLLI ed altri. - «Natura risarcitoria delle prestazioni economiche corrisposte dall'INAIL» (288), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

FAGNI ed altri. - «Norme per l'attuazione delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili in materia di trasporto - Istituzione di una apposita Commissione, presso il Ministero dei trasporti» (437), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

SALVATO ed altri. - «Istituzione di un Fondo a sostegno di interventi di riconversione dell'industria bellica in attività produttive o di servizio per uso civile» (447), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 11ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

MARINUCCI MARIANI ed altri. - «Norme in favore del lavoro casalingo» (59), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 8ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

ZITO ed altri. - «Norme per l'attivazione degli interventi per la tutela della salute mentale» (216), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ZITO ed altri. - «Proroga del programma cooperativo italoamericano sulla terapia dei tumori» (281), previ pareri della 1ª, della 3ª e della 5ª Commissione;

CONDORELLI ed altri. - «Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere» (461), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

### Interpellanze

MOLINARI, ROCCHI, MAISANO GRASSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che il telegiornale di questa notte (TG2) ha dato l'informazione che i carabinieri erano informati da tre giorni del possibile attentato al giudice Borsellino e che questa notizia era stata riferita al Governo;

che questa mattina i giornali sembrano attenuare la portata della notizia;

che si parla di un pentito che ha segnalato ai carabinieri la possibilità di attentati ai giudici Borsellino e Di Pietro;

che ciò che sorprende e allarma è che nella giornata di ieri, 23 luglio 1992, ben due Ministri hanno relazionato nell'Aula del Senato su questioni inerenti la mafia, senza fare il minimo accenno a questo fatto;

che nessuno dei Ministri ha sentito il dovere di chiarire, tranquillizzare, dare la dimensione reale dei fatti e soprattutto prevenire le domande che oggi scaturiscono oggettivamente: ci si chiede infatti se il Governo fosse informato, cosa abbia fatto e cosa stia facendo attualmente;

che non c'è stato infatti alcun accenno alle minacce rivolte al giudice Di Pietro e ai rischi che lo stesso magistrato sta correndo,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di rispondere con urgenza a queste domande.

(2-00083)

### Interrogazioni

MESORACA, BRUTTI, SALVI, GAROFALO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Considerato:

che nella provincia di Crotone l'ordine pubblico non è più garantito, nè nel capoluogo, nè nella stragrande maggioranza degli altri 26 centri urbani;

che la mafia e le varie organizzazioni criminali controllano con un'*escalation* impressionante pressochè tutto il territorio del crotonese, servendosi degli strumenti dell'illegalità, della violenza e della intimidazione;

che le forze dell'ordine, malgrado gli sforzi compiuti, non sono, soprattutto per mancanza di uomini e mezzi, nelle condizioni di contrastare efficacemente i vari poteri criminali;

che, per gli intrecci fra politica, affari e criminalità organizzata emersi da molte indagini, la situazione rischia di diventare incontrollabile come per vaste zone della provincia di Reggio Calabria e della Sicilia;

che, soprattutto, a fronte di ciò, la giustizia è in crisi per l'insostenibile situazione nella quale operano la pretura, il tribunale e la procura della Repubblica di Crotona;

che per quest'ultima è stato rilevato ufficialmente che il carico di lavoro è aumentato del 3.644 per cento rispetto al periodo in cui la competenza della procura era circoscritta ai soli procedimenti di competenza del tribunale;

che, malgrado reiterate richieste e sollecitazioni, non solo non è stato assunto alcun intervento per adeguare la pianta organica alle effettive esigenze di lavoro, ma non sono stati neanche eliminati, nè ridotti, i vari vuoti di organico che risalgono all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, addirittura, inspiegabilmente è stato disposto, nel frattempo, il trasferimento dell'assistente Rosaria Gulli ad altro ufficio giudiziario, proprio quando, fra l'altro, il direttore di cancelleria, ragioniere Pasquale Oliverio, ha rassegnato le dimissioni dall'impiego per motivi di salute;

che allo Stato, pertanto, su un organico di appena 26 persone, risultano ben 11 posti vacanti, di cui: un direttore di cancelleria, 3 assistenti su 6, 4 operatori su 5, un dattilografo su 4, un commesso su 2, un autista su 3; a ciò si aggiunga che non è stato mai coperto il quinto posto di sostituto e che non sono, altresì, stati coperti i posti resi vacanti a seguito del trasferimento dei sostituti Rescigno, Pagliuca e Martuscelli;

che la giustizia nel crotonese si troverà allo sbando e priva di qualsiasi capacità reattiva verso la delinquenza e i poteri criminali organizzati se non ci saranno risposte adeguate e tempestive a questi ed altri problemi, che sono stati, dagli interroganti e dagli operatori della giustizia, più volte sollevati;

che ciò risulterà tanto più deludente e grave in quanto oggi tutto il paese, soprattutto dopo la barbara uccisione dei due valorosi e indimenticati magistrati Falcone e Borsellino, si aspetta atti concreti e forti segnali di reazione,

gli interroganti chiedono, perciò, di sapere quali misure il Governo intenda adottare per:

a) assicurare il controllo e il governo del territorio della provincia di Crotona;

b) rafforzare e coordinare le varie forze dell'ordine, creando dove è necessario altre strutture organizzate, come è stato già richiesto, in particolare per Roccadineto e Cutro;

c) destinare con urgenza il personale mancante presso la pretura, il tribunale e la procura della Repubblica di Crotona come indicato in premessa.

(3-00121)

FERRARA SALUTE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per sapere quale sia il giudizio e quali provvedimenti intenda prendere

il Ministro in indirizzo riguardo alla sempre più preoccupante situazione della stabilità e della conservazione del Palazzo della Signoria e del complesso degli Uffici in Firenze.

(3-00122)

*COCCIU. - Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. - Premesso:*

che la Tirrenia, in seguito al trasferimento dei suoi uffici da Olbia - corso Umberto - a Isola Bianca, ha deciso di vendere la sua attività di corso Umberto e che a tale proposito ha indirizzato offerte a diverse ditte;

che in forza della legge della regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, ciò non è possibile, in quanto la Tirrenia non è titolare di alcuna licenza poichè essa agiva nei locali di corso Umberto - così come ora continua ad agire nei locali di Isola Bianca - in forza del comma 1 dell'articolo 20 della suddetta legge che autorizza i vettori marittimi a vendere i biglietti e vieta qualsiasi altra attività così come prescrive il successivo comma 2;

tenuto conto:

che in corso Umberto - nello spazio di 50 metri - vi sono ben 4 agenzie di viaggio che benissimo possono sostituirsi alla Tirrenia e che se altra agenzia dovesse installarsi in quei locali dovrebbe essere munita di licenza regionale che, in base all'articolo 4, punti 1, 2 e 3, della richiamata legge, non potrà essere rilasciata;

che la Tirrenia ha volutamente ignorato tutti gli operatori locali affidando l'intera operazione ad un'agenzia sita fuori Olbia,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga rispettata la menzionata legge e restituita serenità agli operatori delle agenzie di viaggio già esistenti ad Olbia in corso Umberto, tutte in grado di offrire ai clienti l'insieme dei servizi necessari, compresa la vendita dei biglietti Tirrenia, senza alcuna necessità di presenze ulteriori.

(3-00123)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

*OTTAVIANI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso che in data 13 giugno 1992 l'allora ex Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha emanato un nuovo decreto (in sostituzione del precedente datato 29 maggio 1992) in merito ai criteri per le fissazioni del punteggio da attribuire alle singole emittenti locali per la formulazione delle graduatorie di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'interrogante chiede di sapere:*

quali siano stati i motivi che hanno indotto un Ministro dimissionario ad emanare due decreti a distanza di pochi giorni, sconvolgendo così i criteri con i quali si sarebbero dovute realizzare le graduatorie delle emittenti locali ed andando a creare una ulteriore divisione tra le emittenti stesse sulla base del solo criterio della presenza sul mercato, senza tener conto di elementi più significativi quali ad esempio l'imprenditorialità e l'anzianità di presenza sul mercato stesso;



se l'attuale Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sia a conoscenza del fatto che il citato ultimo decreto ministeriale del 13 giugno 1992 è avversato da quasi tutte le emittenti locali, le quali *considerano questa operazione il tentativo di alcuni gruppi televisivi*, mancanti di taluni requisiti richiesti dalla legge n. 223 del 1990 (tali gruppi difatti sono nati solo pochi giorni prima dell'entrata in vigore della legge predetta e quindi non sono supportati da una consolidata operatività, ma solo da una semplice copertura televisiva del territorio) di fruire fraudolentemente, a parere dell'interrogante, dei benefici della cosiddetta «legge Mammì»;

se il Ministro abbia o meno intenzione di rispettare il termine del 23 agosto 1992 per il rilascio delle concessioni, considerato il grave stato di difficoltà in cui si sono venute a trovare molte emittenti televisive a causa delle assicurazioni e delle promesse non mantenute dal precedente titolare del Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni.

(4-00702)

LORETO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che per la valorizzazione turistica della parte occidentale dell'arco jonico fu costituito il Consorzio «Costa Verde» al quale aderiscono i comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano e Palagianello, la provincia di Taranto, l'Ente provinciale per il turismo, l'Ente regionale per lo sviluppo agricolo pugliese e il Consorzio di bonifica «Stornara e Tara»;

che da circa un decennio non vengono più rinnovati gli organi statutari, che continuano a funzionare in perpetua *prorogatio*, in base ad una curiosa e fantasiosa teoria del presidente del Consorzio, che ritiene che il rinnovo degli organi può avvenire solo quando tutti gli enti consorziati rinnoveranno contestualmente le loro rappresentanze e, cioè, ... mai, in quanto i comuni votano tutti in date diverse;

che nel frattempo non vengono sostituiti in assemblea consiglieri comunali non più tali da circa un decennio, componenti dimissionari da anni o defunti, mentre con celerità degna di miglior causa uno di essi, dimissionario dall'assemblea e naturalmente dal comitato direttivo, veniva sostituito solo nel direttivo;

che il suddetto componente, eletto nel 1982 in rappresentanza della provincia, dimissionario dal dicembre 1987 e non sostituito, è diventato dal 1991 sindaco di un comune consorziato e quindi membro di diritto dell'assemblea, nella quale occupa ora... due posti, uno come consigliere provinciale (1982) non sostituito e uno come sindaco di un comune consorziato;

che gli organi di controllo, sia sugli atti del Consorzio, che sugli organi, pur a conoscenza di questa quanto meno anomala situazione, continuano a manifestare disinteresse ed inerzia, avallando di fatto simili stranezze,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed indilazionabile intervenire nella questione invitando i suddetti organi di controllo a far cessare, ciascuno per la sua parte, tali macroscopiche illegalità;

2) se non ritenga di chiedere, con l'urgenza richiesta dal caso, all'organo di controllo competente la nomina di un commissario, che in tempi rapidi possa consentire il ripristino della legalità con il rinnovo degli organi del Consorzio.

(4-00703)

LORETO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che in Taranto, sul litorale del Mar Piccolo, nonostante il disinteresse e l'incuria di chi avrebbe dovuto e dovrebbe provvedere alla loro tutela, resistono ancora agli attacchi di sistematici saccheggi la masseria san Pietro Marrese o della «Mutata» e l'attigua basilica dei santi Pietro e Andrea a tre navate risalente al XII secolo;

verificato che negli ultimi 5 anni sia la masseria che la basilica sono state spogliate di tutto quanto poteva essere asportato, mentre ora si continua ad assistere ad un sistematico smontaggio di materiale edilizio ed architettonico, quali mattonelle (maioliche del Seicento), camini, lastre di rivestimenti delle scale, mensole di balconi, eccetera;

ritenuto che è forse ancora possibile intervenire per arrestare il processo di preoccupante degrado, nel quale sta vorticosamente piombando l'intero comprensorio, che gravita intorno alla masseria e alla basilica e che reca evidenti tracce di civiltà greca (necropoli - tracciato viario), di civiltà romana (tracciato viario - villa romana con cisterna), di civiltà rupestre altomedievale, nonché importanti e rare testimonianze di civiltà contadina;

constatato che l'evidenza monumentale dell'intero complesso sta per essere compromessa da una minaccia di crollo dell'absidiola destra della chiesa romanica, senza che niente sia stato fatto per scongiurare il pericolo di perdita, non solo dell'absidiola, ma dell'intera struttura basilicale.

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo non intenda assumere protagonisti il ruolo di positivo interlocutore nei confronti di una domanda di cultura e di sensibilità per la riscoperta e la lettura della propria storia, sventando il pericolo che tutto quello che ancora rimane diventi un cumulo indistinto di macerie;

2) se non ritenga ormai urgente ed indifferibile provvedere nell'immediato, attraverso la sovrintendenza, ad un intervento straordinario, al fine di impedire l'imminente crollo della basilica e l'ulteriore saccheggio dell'intero sito;

3) se non ritenga, comunque, utile e necessario predisporre idonei stanziamenti e concreti interventi più complessivi per il recupero e la tutela dell'intera masseria san Pietro Marrese, dell'attigua basilica dei santi Pietro e Andrea e delle altre emergenze storiche presenti nel territorio circostante, in parte già oggetto di vincolo da parte della sovrintendenza;

4) se non ritenga anche di voler chiedere alla sovrintendenza competente per territorio la predisposizione di una campagna di scavo, affinché venga aperto e letto quell'autentico libro di storia che è il sito in questione, sul quale si sono sedimentate tante e diverse testimonianze storiche e culturali.

(4-00704)

VISIBELLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali.* – Con riferimento agli odierni articoli di stampa sulle dichiarazioni del direttore generale della RAI, Gianni Pasquarelli, che chiede al consiglio di amministrazione di istituire (addirittura) una speciale commissione per «fare le pulci all'azienda», l'interrogante chiede di conoscere:

1) quanti «telefonini» abbia la RAI e da chi e a quale titolo siano detenuti;

2) quante siano e di quale tipo le macchine di servizio;

3) quanti siano i TV-color sparsi nelle varie stanze ed in quali;

4) quanti regali (per Natale ed anche per altre occasioni), per quale importo e a chi, siano stati acquistati annualmente dalla RAI;

5) come mai il direttore generale della RAI debba, per conoscere quanto innanzi, istituire una commissione speciale, atteso che tali notizie dovrebbero, normalmente e regolarmente, essere in possesso degli uffici amministrativi aziendali, secondo le regole ordinarie e corrette di contabilità.

(4-00705)

DE COSMO. – *Al Ministro dell'interno.* – In considerazione delle numerose manifestazioni di atti criminali a danno delle attività produttive nella città di Andria (Bari);

tenuto conto dell'esigenza di potenziare la sorveglianza del territorio urbano ed extraurbano, anche in orario notturno, proteggendo gli esercizi commerciali e le attività ambulanti cui, troppo spesso, sono sottratti i mezzi commerciali,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per un migliore coordinamento e potenziamento delle forze di polizia, dei carabinieri e della Guardia di finanza e per la concessione della autorizzazione a costruire la nuova caserma dei carabinieri.

(4-00706)

